

[XML](#) (165 KB)[ePub](#)[Mostra rif. normativi](#)

PREMESSA

Nella presente nota di lettura sono state esaminate le sole disposizioni, (anche soppresse) oggetto di interventi da parte dell'altro ramo del Parlamento, che assumono rilievo ai fini della valutazione degli effetti sulla finanza pubblica.

Non sono pertanto trattati gli articoli: 3, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 21,22.

Capo I SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 1 (Carta della cittadinanza digitale)

L'articolo delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data in entrata in vigore della legge in esame, a invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi, volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati integrano i principi e criteri direttivi individuati dal testo approvato in prima lettura dal Senato.

In particolare, viene, tra l'altro, integrato il testo del principio recato dal comma 1, lettera c), relativo alla disponibilità di connettività a banda larga e all'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni. Per garantire tale disponibilità è prevista l'attribuzione di carattere prioritario alla infrastrutturazione con reti a banda larga nei settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando, in quest'ultimo settore, la realizzazione di un'unica rete wi-fi ad accesso libero, anche per i non residenti, in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, con possibilità di estendere il servizio ai non residenti in Italia. Si prevede anche che la porzione di banda larga non utilizzata dagli uffici pubblici sia a disposizione degli utenti.

Si prevede (lett. h)) di semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e l'accesso ai servizi di interesse dei cittadini a assicurare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità, attraverso l'utilizzo del sito internet dell'INPS collegato con i siti delle amministrazioni regionali e locali, attivabile al momento dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato.

Si introduce un criterio (lett. q)) in base al quale occorrerà prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilità.

La RT aggiornata, con riferimento al potenziamento della connettività a banda larga e ultralarga e alla realizzazione di un'unica rete WiFi ad accesso libero, afferma che le stesse si limitano a integrare gli obiettivi programmatici del Piano banda larga e sono pertanto compatibili con le risorse stanziare. Per quanto riguarda le altre modifiche introdotte, vale a dire, la possibilità di utilizzare il credito telefonico quale strumento per i micro pagamenti nei confronti della p.a. e, in generale, che i pagamenti elettronici costituiscono il mezzo principale per i pagamenti dovuti alla p.a., la RT evidenzia che si tratta di misure che, riducendo l'uso del contante, comportano vantaggi in termini di trasparenza del rapporto col

cittadino, velocità dei servizi, nonché riduzione di contenziosi sui pagamenti e certezza della riscossione.

Al riguardo, relativamente alle integrazioni alla lett. c), attesa la conferma della RT circa la compatibilità delle modifiche apportate con le risorse stanziare, non vi sono osservazioni da formulare.

Con riferimento alla lett. h) e alla lett. q) andrebbero fornite maggiori informazioni circa la possibilità di attivare, mediante le risorse previste a legislazione vigente, sia un sistema di collegamento tra i siti internet dell'INPS e quelli delle amministrazioni regionali e locali che il criterio della prevalenza dei pagamenti digitali ed elettronici verso la pubblica amministrazione.

Articolo 2 (Conferenza di servizi)

L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

I principi e criteri direttivi prevedono, in particolare:

- la riduzione dei casi di obbligatorietà della convocazione della conferenza di servizi;
- la ridefinizione dei tipi di conferenza;
- l'introduzione di modelli di istruttoria pubblica per l'adozione di provvedimenti di interesse generale, per garantire la partecipazione anche telematica (come aggiunto dalla Camera dei deputati) degli interessati al procedimento;
- la semplificazione dei lavori della conferenza, attraverso l'utilizzo di servizi strumenti informatici;
- la riduzione dei termini e la certezza dei tempi della conferenza;
- la revisione dei meccanismi decisionali attraverso: la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie; precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti; una disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della conferenza; previsione del silenzio assenso qualora le amministrazioni, comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, non si esprimano entro il termine dei lavori della conferenza;
- definizione di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti. La Camera dei deputati ha introdotto la previsione per le predette amministrazioni della "possibilità" di attivare procedure di riesame (lettera n));
- definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti;
- possibilità per le amministrazioni di "chiedere all'amministrazione procedente" – come previsto da modifica approvata dalla Camera dei deputati (lettera m)) – ad assumere determinazioni in via di autotutela (revoca e annullamento d'ufficio) purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini (il testo approvato dal Senato prevedeva invece la diretta assunzione da parte delle amministrazione partecipanti alla conferenza di assumere le determinazioni in via di autotutela).

La RT aggiornata afferma che il dispositivo contiene la delega al Governo a razionalizzare e semplificare la disciplina in materia di conferenza di servizi. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Afferma, inoltre, che le modifiche apportate dal Senato introducono e specificano i criteri di razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di conferenze di servizi e definiscono la procedura per l'adozione dei decreti delegati. Le modifiche introdotte dalla

Camera dei deputati si limitano a precisare alcuni aspetti procedurali di semplificazione che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, con riferimento all'aggiunta operata alla lettera *b*) del comma 1, dell'obiettivo di garantire la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento, pur sottolineando che si tratta solo di una facoltà, andrebbero fornite informazioni circa la disponibilità di infrastrutture informatiche idonee al conseguimento del fine indicato.

Articolo 4 (Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi)

L'articolo 4 è stato inserito dalla Camera dei deputati.

Prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione, con cui sono dettate norme di accelerazione dei procedimenti amministrativi.

Le norme generali regolatrici della materia formulate sono:

1. individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a "rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali", ai quali possano essere applicate le seguenti misure:
 - previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore alla metà rispetto a quelli applicabili ai sensi della legge n. 241 del 1990;
 - previsione, per ciascun procedimento, di poteri sostitutivi, da attribuire di regola al Presidente del Consiglio o a un suo delegato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
 - previsione, in caso di coinvolgimento di amministrazioni regionali o locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei termini e dei poteri sostitutivi;
1. individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati, dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione, per i quali adottare le predette misure.

Nel regolamento di delegificazione sono inoltre definiti i criteri di individuazione del personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni, dotato di competenze tecniche e amministrative specifiche, di cui può avvalersi il titolare dei poteri sostitutivi (Presidente del consiglio o suo delegato), senza riconoscimenti retributivi ulteriori rispetto al trattamento in godimento e quindi senza gravare sulla finanza pubblica.

Il regolamento è emanato entro 180 giorni, previa intesa in sede di Conferenza unificata (che si aggiunge entro un procedimento che prevede un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti).

La RT afferma che l'Articolo 4 (Norme per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi) le cui disposizioni sono state introdotte nel corso dei lavori alla Camera, prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione per la semplificazione e accelerazione, con un taglio fino al 50% dei tempi, dei procedimenti amministrativi relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali. Per le grandi opere (interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione) sono previsti poteri sostitutivi da attribuire al Presidente del Consiglio o a un suo delegato. Il regolamento conterrà la definizione di criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (Tale previsione recepisce una condizione della Commissione V della Camera).

Al riguardo, si rileva che la previsione di termini ridotti per la conclusione dei procedimenti amministrativi dovrebbe essere accompagnata da una dimostrazione della compatibilità dell'accelerazione dei procedimenti con le risorse che le amministrazioni coinvolte hanno a disposizione a legislazione vigente. Poiché, tuttavia, l'estensione dell'applicazione di tali norme e l'entità stessa della riduzione dei termini sono rimesse ad un regolamento (salva la previsione che la riduzione non potrà superare il dimezzamento dei termini ordinari),

andrebbe valutata la possibilità di apporre una clausola di invarianza d'oneri e di sottoposizione dello schema al parere parlamentare sugli effetti finanziari di tale atto.

Analogamente, circa l'attribuzione di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o suoi delegati, andrebbe dimostrato che la Presidenza del Consiglio sia in grado di svolgere tali attività avvalendosi delle risorse a disposizione o di altro personale in servizio presso amministrazioni pubbliche, come previsto dalla lettera *f*). Inoltre, si rileva che non è prevista l'assenza di oneri per l'incarico di delegato all'esercizio dei poteri sostitutivi, prevista invece per il personale di cui i delegati si possono avvalere. Su tale punto sarebbe opportuno un chiarimento.

Articolo 7 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza)

L'articolo 7 reca una delega al Governo avente per oggetto la riforma della disciplina sulla pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, contenuta nel decreto legislativo n. 33 del 2013 emanato in attuazione della legge n. 190/2012 (la c.d. 'legge Severino').

La Camera dei deputati ha soppresso l'altro oggetto della delega, contenuto nel testo originario, relativo alla riforma della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso amministrazioni pubbliche ed enti privati sottoposti al controllo pubblico, di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013, anch'esso emanato in attuazione della legge anticorruzione del 2012.

I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega prevista in questo articolo sono stati estesamente modificati durante l'esame presso la Camera dei deputati. Immodificata risulta la sola lettera *c*).

Sono:

- la ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza (lettera *a*));
- la previsione di misure organizzative per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente delle informazioni su: 1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici; 2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale; 3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici; 4) le determinazioni dell'organismo di valutazione (lettera *b*)), introdotta dalla Camera dei deputati);
- la riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni (lettera *c*));
- la precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anti-corruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa. Si tratta di materia allo stato disciplinata direttamente dalla legge n. 190 del 2012 (lettera *d*)), introdotta dalla Camera dei deputati);
- la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale (lettera *e*)), introdotta dalla Camera dei deputati);
- la definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa (lettera *f*)), che riprende il contenuto della lettera *b*) del testo approvato dal Senato);
- la individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza (lettera *g*)), introdotta dalla Camera dei deputati);
- il riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di chiunque di accedere, anche per via telematica, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sul utilizzo delle risorse pubbliche. Semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei soggetti non a rischio di

infiltrazione mafiosa ai fini della partecipazione agli appalti pubblici e previsione di un monitoraggio semestrale, per l'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le prefetture; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia di accesso, di procedure di ricorso all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e di tutela giurisdizionale ai sensi del codice del processo amministrativo (lettera *h*)), introdotta dalla Camera dei deputati).

Il comma 2, non modificato dalla Camera, disciplina il procedimento di adozione dei decreti legislativi in materia di trasparenza, prevedendo, tra l'altro, l'acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, oltre che delle competenti Commissioni parlamentari. I primi due pareri sono resi entro 30 giorni dalla data di trasmissione.

Il comma 3, introdotto dalla Camera della deputati, delega il Governo – nelle more della realizzazione del sistema unico nazionale delle intercettazioni – all'adozione di uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e razionalizzazione delle spese per intercettazioni.

La delega (il cui termine di esercizio è stabilito in 8 mesi dalla vigenza del disegno di legge) va attuata secondo una specifica serie di principi e criteri direttivi ovvero:

- la revisione delle voci di listino (il risparmio di spesa deve essere almeno del 50% rispetto a quanto consegue alle attuali tariffe) (lettera *a*));
- l'adozione di un tariffario per prestazioni in base al costo medio, per tipo di attività (rilevato dall'amministrazione giudiziaria nel biennio precedente) e da cui derivi un risparmio di almeno il 50% di spesa complessiva (lettera *b*));
- la definizione di criteri per l'adeguamento della remunerazione delle operazioni di intercettazioni, in conseguenza delle innovazioni tecnologiche e organizzative (lettera *c*));
- il coordinamento dei contenuti del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002), anche per velocizzare i pagamenti agli operatori (lettera *d*));
- l'abrogazione di ogni altra disposizione incompatibile con i principi direttivi indicati (lettera *e*)).

Il comma 4, anch'esso introdotto durante l'esame presso la Camera detta la procedura per l'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega in materia di intercettazioni, sui quali è previsto il parere del Consiglio di Stato nonché quello delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 5 prevede che, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dalla delega, il Governo possa adottare, applicando i rispettivi criteri direttivi, disposizioni correttive e integrative.

La RT afferma che la norma prevede la delega al Governo per la modifica di alcune disposizioni della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, al fine di precisare l'ambito applicativo delle stesse, in particolare in materia di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013. La modifica introdotta dalla Camera ha eliminato il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di incompatibilità e inconfiribilità.

Al pari di quanto già contenuto negli altri articoli del disegno di legge, in merito alla procedura per l'adozione dei decreti delegati, il Senato ha previsto che lo schema di ciascun decreto legislativo sia successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Le modifiche introdotte dalla Camera contengono nuovi principi per la precisazione e la definizione dell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di trasparenza con l'obiettivo di ridurre e semplificare i relativi oneri tra i quali si segnalano la precisazione del contenuto e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, nonché la previsione di procedure semplificate per l'iscrizione nelle cc. dd. white list. In merito al criterio di delega in materia di libertà di informazione attraverso il diritto di accesso anche via web ai documenti della PA, salvi i casi, di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si inserisce nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che attribuisce ai cittadini, senza oneri finanziari, un ampio accesso alle informazioni comunque in possesso delle pubbliche amministrazioni, così come anche la legge D. 241 del 1990.

Inoltre le disposizioni introdotte dalla Camera dei Deputati al comma 3, prevedono che, in attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui all'articolo 2, comma 82, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Governo sia delegato ad adottare, entro otto mesi, uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni ai fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie, anche se rese anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

I principi e i criteri direttivi a cui dovrà conformarsi il Governo nell'esercizio della delega riguardano la revisione delle voci del listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni, nonché l'adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, in modo tale da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento.

I decreti delegati, inoltre, dovranno contenere la definizione di criteri e-modalità per l'adeguamento delle spettanze relative alle operazioni di intercettazione in conseguenza delle innovazioni, scientifiche, tecnologiche e organizzative, nonché un'armonizzazione delle norme in materia di liquidazione delle spese sulle intercettazioni, al fine di rendere più celeri le operazioni di pagamento.

Pertanto, il complesso delle disposizioni così richiamate, comporterà risparmi per la finanza pubblica, al momento non quantificabili.

Al riguardo, in relazione alla lettera *b*) del comma 1, aggiunta dalla Camera dei deputati, si rileva che l'apposizione di clausole di invarianza deve essere accompagnata da dati ed elementi idonei a dimostrare l'ipotesi di invarianza (art. 17, co. 7, l. cont.). Nel caso specifico si prevede la pubblicazione di una mole rilevante di informazioni, concernenti le fasi di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti, il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie, il tempo medio dei pagamenti, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati regolarmente, nonché le determinazioni dell'organismo di valutazione. A fronte di obblighi informativi così estesi sono ancor di più necessari dati sulle risorse già esistenti in bilancio utilizzabili per tali finalità.

A proposito della lettera *h*) del comma 1, si rileva che l'estensione del diritto di accesso ai dati e documenti amministrativi, a chiunque, a prescindere dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, potrebbe determinare un aggravio notevole per le pubbliche amministrazioni che dovranno soddisfare un numero di richieste maggiore rispetto all'attuale. Peraltro si prevede espressamente l'irrogazione di sanzioni a carico delle amministrazioni non ottemperanti. Anche con riferimento alla competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione a decidere sui ricorsi in materia di accesso, andrebbero forniti dati ed elementi idonei a dimostrare che la suddetta Autorità potrà fare fronte a tali nuovi compiti con le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla fattispecie introdotta dal D.Lgs. n. 33/2013, citata dalla RT, essa amplia le prerogative connesse al tradizionale diritto di accesso ma non costituisce un istituto che si sovrappone a quest'ultimo. Infatti, mentre il diritto di accesso non può mai essere soddisfatto senza una particolare qualificata posizione strumentale da tutelare con la richiesta di ostensione o visione della documentazione richiesta - a prescindere dalla qualificazione giuridica di tale posizione -, l'accesso civico è istanza che può generarsi solo in presenza di un inadempimento da parte della p.a. rispetto ad un preciso obbligo legislativo di pubblicare l'atto o il dato richiesto. Pertanto non sembra che il criterio di delega si limiti a confermare quanto già previsto dalla legislazione vigente.

La medesima lettera *h*) prevede inoltre un monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi di imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa costituiti presso le prefetture. Poiché la normativa vigente⁽¹⁾ prevede una validità annuale dell'iscrizione negli elenchi, andrebbe assicurato che l'attività di aggiornamento non più annuale ma semestrale possa essere realizzata dalle prefetture a valere delle sole risorse disponibili.

In merito alla delega per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese per intercettazioni, prevista dal comma 3, si ricorda innanzitutto che nel testo approvato dal Senato era prevista alla lettera *d*), comma 1 ora soppressa, la riduzione del 60 per cento della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del presso dei supporti adoperati per le intercettazioni. La RT riferita a tale disposizione evidenziava che tale previsione avrebbe determinato "consistenti risparmi nella fase di attuazione, allo stato non quantificabili".

Il nuovo testo reca una maggiore articolazione dei principi e criteri direttivi, che dovrebbe consentire di intervenire con maggiore accuratezza ed ampiezza, tuttavia, mentre la

disposizione soppressa prevedeva un obiettivo di riduzione del 60 per cento delle tariffe e del prezzo dei supporti, il nuovo testo prevede un obiettivo pari almeno al 50 per cento e limitato alle sole tariffe, per cui si potrebbero determinare risparmi inferiori.

Trattandosi di voci di spesa ben determinate, il Governo dovrebbe essere in grado di dare almeno una quantificazione di massima dei possibili risparmi.

1) Cfr. art. 2, DPCM 18 aprile 2013, Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 luglio 2013, n. 164.

Capo II ORGANIZZAZIONE

Articolo 8 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato)

L'articolo contiene la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale. È uno degli articoli del provvedimento più estesamente modificati dalla lettura presso la Camera dei deputati.

In merito alle integrazioni approvate al comma 1, una modifica introdotta dalla Camera al comma 1, lettera *a*), dispone che sia data completa attuazione alla previsione (articolo 20 del decreto-legge 90 del 2014) che prevede lo scioglimento dell'Associazione Formez PA e la nomina di un commissario straordinario (con la conseguente decadenza degli organi dell'Associazione, fatta eccezione per l'assemblea e il collegio dei revisori), al quale compete la proposta di un piano delle politiche di sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione ed individui eventuali nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche.

Altra modifica prevede l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale (i successivi commi 3 e 4, anch'essi inseriti dalla Camera dei deputati, recano le norme di copertura finanziaria di questa disposizione).

Uno specifico principio riguarda il riordino delle funzioni di polizia ambientale con la conseguente riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato e il suo "eventuale" assorbimento in altra Forza di polizia, ferme restando la garanzia del mantenimento degli attuali livelli di tutela ambientale, la salvaguardia delle professionalità esistenti, il mantenimento della corrispondenza tra funzioni trasferite e transito di personale, le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta contro gli incendi boschivi e spegnimento degli stessi con mezzi aerei.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata approvata un'articolata disciplina per l'accorpamento del Corpo forestale ad altre Forze di polizia. Tale disciplina prevede, in relazione all'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia, la riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale anche di tutte le Forze di polizia (ossia Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale, a ordinamento civile, e Carabinieri e Guardia di finanza, a ordinamento militare), secondo i seguenti criteri:

1. revisione generale della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo l'eventuale unificazione di ruoli e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le peculiarità ordinamentali di ciascuna Forza di polizia e i principi sulla specificità Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco contenuti nell'articolo 19 della legge 183/2010;
2. previsione che, in caso di assorbimento del Corpo forestale, il transito avvenga complessivamente in una sola altra Forza di polizia o, per contingenti limitati, in altre Forze di polizia, in corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite, o, infine, in altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle relative dotazioni organiche, ferma restando la corresponsione, nella forma dell'assegno *ad personam* della differenza di trattamento percepito, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici;
3. utilizzo di una quota dei risparmi di spesa ottenuti, non superiore al 50 per cento, da parte delle forze di polizia interessate al riordino in esame, nel rispetto delle disposizioni finanziarie prevista dall'articolo 23. Un'ulteriore modifica

introdotta dalla Camera prevede che il personale tecnico del Corpo forestale svolga le funzioni di ispettore fitosanitario.

Sempre con riguardo al Corpo forestale dello Stato, si ricorda che il comma 7 contiene una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle quali restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali ad oggi esercitate, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria secondo la disciplina vigente in materia, salve – come aggiunto dalla Camera dei deputati – le diverse determinazioni organizzative, da adottare con norme di attuazione degli Statuti, che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza ed i controlli nel settore agroalimentare. Restano altresì ferme le funzioni attribuite ai Presidenti delle Regioni e delle Province in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Circa il riordino dei corpi di polizia provinciale – presente nel testo originario del disegno di legge – in coerenza con la riforma delle province (legge n. 56 del 2014), escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di Polizia, si ricorda che l'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2015, in corso di conversione, dispone il transito del personale dei corpi di polizia provinciale nei ruoli della polizia municipale.

La Camera dei deputati ha poi introdotto la previsione della riforma dell'ordinamento e della disciplina del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso la modifica del decreto legislativo n. 139 del 2006, relativo all'ordinamento, funzioni e compiti del Corpo, e del decreto legislativo n. 217 del 2005, riguardante i ruoli e le qualifiche del personale. A tal proposito, la delega prevede espressamente la soppressione, la modifica e l'eventuale istituzione di ruoli e qualifiche con conseguente rideterminazione delle dotazioni organiche e (secondo modifica apportata dalla Camera) utilizzo di una quota parte – non superiore al 50 per cento – dei risparmi di spesa di natura permanente derivanti al Corpo dalla attuazione della delega, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 recante disposizioni finanziarie.

Sono state, inoltre, inserite alla Camera altre disposizioni (lettera *b*) del comma 1) in materia di riorganizzazione delle forze operanti in mare. In particolare, si prevede l'eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché l'ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con "rafforzamento del coordinamento" tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, "nella prospettiva di una eventuale maggiore integrazione", ferma restando l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da parte delle Forze di polizia;

Si ricorda che attualmente il Corpo delle capitanerie di porto è un corpo della marina militare con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera; il corpo è inquadrato funzionalmente ed organizzativamente nell'ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al quale si riconducono i suoi principali compiti istituzionali; il Corpo, inoltre, opera in regime di dipendenza funzionale dai diversi dicasteri, tra i quali il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che si avvalgono della sua organizzazione e delle sue competenze specialistiche.

La lettera *c*) del comma 1 indica principi e criteri riferibili esclusivamente alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale, focalizzando in particolare il campo di intervento sul rafforzamento del ruolo di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri e sulle conseguenti funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La delega – come modificata alla Camera – prevede l'applicazione, in via generale, dei principi e criteri direttivi individuati dalla legge 59 del 1997 in materia di razionalizzazione e riordino delle amministrazioni e l'applicazione delle previsioni dell'articolo 5 della legge n. 400 del 1988, che disciplina le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri dando attuazione all'articolo 95 della Costituzione.

Tra i principi si prevede l'esame da parte del Consiglio dei ministri delle designazioni e nomine di competenza ministeriale, nonché una nuova disciplina degli uffici di diretta collaborazione e il rafforzamento delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio nella vigilanza sulle agenzie governative nazionali (lettera *c*), numeri da 1 a 5). Il punto 6), che richiede la razionalizzazione delle rispettive funzioni tra uffici ministeriali e autorità indipendenti è stato modificato alla Camera prevedendo l'individuazione di criteri omogenei per il trattamento economico dei componenti e del personale delle autorità indipendenti,

nonché per il finanziamento di queste ultime, in modo da non gravare sulla finanza pubblica. Durante l'esame alla Camera è stato aggiunto un ulteriore criterio (lettera *c*), n. 7), che riguarda l'introduzione di una maggiore flessibilità nella disciplina dell'organizzazione dei ministeri, in particolare, mediante revisione del procedimento di adozione dei regolamenti di organizzazione ed eventuale revisione della forma giuridica, che è attualmente quella dei regolamenti di delegificazione ai sensi dell'art. 17, co. 4-*bis*, L. 400/1988. Inoltre, si delega il Governo a introdurre modifiche al D.Lgs. 300/1999, finalizzate a consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a quello del segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze di coordinamento. Deve essere comunque assicurata la compatibilità finanziaria degli interventi da assumere anche con la partecipazione ai relativi procedimenti di tutti i soggetti istituzionalmente competenti.

Nel corso dell'esame presso la Camera è stata riformulato il principio di delega di cui alla lettera *d*) del comma 1 in materia di riorganizzazione delle funzioni oggi svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. È stato inoltre precisato che l'unica modalità di archiviazione dei dati di proprietà e di circolazione potrà essere posta in essere anche attraverso l'eventuale istituzione di un'Agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera *e*), con esclusivo riferimento all'amministrazione statale periferica, prevede la razionalizzazione della rete delle prefetture — Uffici territoriali del Governo (UTG), mediante riduzione del numero delle prefetture in base a specifici criteri e trasformazione della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, con sede unica sul territorio, in cui confluiscono tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato in modo da rappresentare il punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini. Al prefetto sono attribuite le funzioni di direzione e di coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte del nuovo ufficio territoriale, anche attribuendo al Prefetto poteri sostitutivi (il testo è stato così modificato dalla Camera) nonché la responsabilità dell'erogazione dei servizi ai cittadini.

La lettera *f*) prevede, tra i criteri di delega, la semplificazione e il coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, nonché la trasformazione del Comitato italiano paralimpico in ente autonomo di diritto pubblico. Durante l'esame presso la Camera il principio di delega di cui alla lettera *f*) è stato integrato con la previsione della "razionalizzazione riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali, con particolare riferimento al numero, Autorità portuali all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla *governance* e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti".

L'esame, in seconda lettura ha altresì introdotto il comma 2, volto a prevedere a prevedere che con DPCM – da adottare entro 6 mesi dalla data dell'entrata in vigore del primo dei decreti attuativi – vengano definiti criteri per una ricognizione delle funzioni e delle competenze attribuite a soggetti pubblici, con la finalità di semplificazione dell'esercizio delle funzioni pubbliche (secondo criteri di trasparenza, efficienza, economicità, coordinamento del rapporto tra amministrazioni dello Stato e degli enti locali).

Il comma 3 stabilisce che per l'istituzione del numero unico europeo 112, di cui al comma 1, lettera *a*), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Il comma 4 afferma che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I decreti legislativi saranno adottati previo parere della conferenza unificata e del Consiglio di Stato, nonché delle competenti Commissioni parlamentari (comma 5).

Il comma 6 inoltre attribuisce una delega per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi stessi.

Il comma 7 prevede che nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere con norme di attuazione degli statuti speciali, che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare. Restano altresì ferme le funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

La RT aggiornata afferma che l'articolo contiene la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti, legislativi di modifica della disciplina degli uffici centrali e territoriali dei ministeri e degli enti pubblici non economici nazionali, con l'obiettivo di riorganizzazione e riduzione degli stessi e del relativo personale adibito ad attività strumentali. Viene, inoltre, prevista la razionalizzazione della rete organizzativa delle Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, con revisione delle relative competenze e funzioni anche attraverso la riduzione del loro numero, nonché la revisione dell'assetto dei corpi di polizia, ai fini dell'eliminazione delle duplicazioni e del coordinamento delle funzioni.

A seguito dell'esame del provvedimento in Senato, con riferimento alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale e periferica (comma 1, lettera a), sono stati introdotti criteri di razionalizzazione e di riordino (anche mediante soppressione e riduzione di organismi) dai quali deriveranno risparmi per la finanza pubblica allo stato non quantificabili, data la complessità degli interventi, e che saranno accertati a consuntivo. È stato previsto il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli del settore agroalimentare, con conseguente riorganizzazione del Corpo Forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra forza di polizia e riordino dei corpi di polizia provinciale in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 56 del 2014, escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia. Tale ultima previsione assicura la neutralità della disposizione relativamente al riordino dei corpi di polizia provinciale. Inoltre, in sede di esame alla Camera, è stato previsto il completamento del progetto "numero unico di emergenza 112", con l'estensione a tutto il territorio nazionale, da realizzare a livello regionale tramite adeguamento e riprogrammazione delle centrali operative. In particolare è previsto l'inserimento nel numero "112 NUE" delle chiamate dirette ai numeri 112 e 113 ed il conseguente mantenimento dei numeri di emergenza 115 e 118, attivabili sia direttamente che con inoltro delle chiamate di competenza ricevute dal numero "112 NUE". Al relativo onere pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015, a 20 milioni di euro per l'anno 2016 ed a 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'interno, appositamente previsto. Sono state, altresì, apportate significative modifiche in materia di revisione - comma 1, lettera a). - della disciplina in materia di corpi di polizia, con l'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra forza di polizia. Data la complessità della riforma, gli effetti finanziari potranno essere calcolati e verificati in dettaglio solo in occasione della predisposizione dei relativi Decreti delegati. Tuttavia, la disposizione di cui al punto 3), prevede a tutela della finanza pubblica anche ai fini del conseguimento di risparmi *"l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente non superiore al 50 per cento, derivanti alle forze di polizia dall'attuazione della presente lettera"*.

Inoltre, al punto 4 della medesima lettera a) sono state introdotte ulteriori disposizioni riguardanti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Data la complessità delle modifiche che potrebbero essere attuate, la norma recherà effetti finanziari che potranno essere calcolati e verificati in dettaglio solo in occasione della predisposizione dei relativi Decreti delegati. Tuttavia, la disposizione nella sua parte terminale, prevede a tutela della finanza pubblica, anche ai fini del conseguimento dei risparmi *"l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente non superiore al 50 per cento derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega"*.

E' stata inoltre introdotta alla lettera b) una specifica previsione concernente le forze operanti in mare. Tale previsione è formulata in modo tale da poterne conseguire solo effetti di risparmio di spesa, i quali, tuttavia, potranno essere quantificati solo in occasione della predisposizione dei relativi Decreti delegati, in quanto gli stessi recheranno il dettaglio delle modifiche che verranno attuate.

La lettera c) punti 1-7: essendo finalizzata ad attuare l'articolo 95 della Costituzione e a rendere effettive le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, non rileva sotto il profilo finanziario. In particolare, la modifica del numero 6), introdotta durante l'esame nell'Aula della Camera, produrrà risparmi legati alla riduzione e soppressione di uffici delle Autorità indipendenti e dei Ministeri che svolgono funzioni analoghe. Riguardo alla maggiore flessibilità nella disciplina sull'organizzazione dei ministeri, prevista dal numero 7, come modificato nel corso dell'esame parlamentare, la stessa ha finalità di semplificazione e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto sarà effettuata nell'ambito delle risorse disponibili.

La lettera d) prevede un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, secondo i principi della riorganizzazione, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dello svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione di tali principi deriveranno: un risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli; significativi risparmi per l'utenza, nonché il superamento della duplicazione delle banche dati attualmente esistenti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli uffici del pubblico registro automobilistico. La norma, pertanto, comporta risparmi per la finanza pubblica, allo stato non quantificabili e che verranno accertati a consuntivo a seguito della creazione dell'archivio unico previsto dalla stessa disposizione.

Le modifiche apportate dalla Camera prevedono che la predetta riorganizzazione avvenga attraverso due opzioni, comunque da svolgere a invarianza di oneri e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Una prima opzione prevede il trasferimento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico e del relativo personale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica; la seconda opzione prevede, invece, il trasferimento presso una nuova Agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'uopo istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, per quanto concerne la prima opzione, si rappresenta che le funzioni del PRA sono attualmente svolte da circa 2400 unità di personale del PRA, con un costo di circa 120 ml di euro. Il costo di tale personale è finanziato mediante gli introiti derivanti dall'applicazione tariffe, pari oggi complessivamente a pari a circa 230 milioni di euro. Ne deriva che nel momento in cui la funzione di gestione del Pubblico registro dovesse essere riportata in capo allo Stato, dette tariffe sarebbero destinate al bilancio dello stato. L'introito così incamerato è ampiamente sufficiente a coprire l'eventuale trasferimento del personale PRA addetto alle suddette funzioni. Il personale che dovrebbe transitare è quello che si occupa del PRA, e, ovviamente si procederebbe a contestuale riduzione della pianta organica dell'ACI. Una volta che tale personale dovesse entrare nei ruoli dell'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti, ad esso si applicherebbero le ordinarie procedure di mobilità previste per l'amministrazione statale.

A ciò aggiungasi che il MIT dispone di propri immobili su tutto il territorio nazionale che consentono l'esercizio senza soluzione di continuità di dette funzioni o senza ulteriori costi.

Inoltre, il MIT dispone di un sistema informatico, operativo, in grado di ospitare i dati di proprietà gestiti dal PRA senza ulteriori oneri per l'informatizzazione dei dati.

Per assicurare l'invarianza, come in tutte le procedure di trasferimento il legislatore delegato dovrà ovviamente prevedere l'adozione di un DPCM, su proposta del MIT, di concerto con il MEF che attuerà detto trasferimento, verificandone la relazione tecnica e valutandone la sostenibilità organizzativa ed economica, come previsto dalla legge.

Al personale trasferito si applicherà il contratto Ministeri congelando e prevedendo il riassorbimento di eventuali trattamenti più favorevoli.

Ove gli obiettivi di riorganizzazione venissero perseguiti, invece, attraverso l'istituzione di un'Agenzia il personale in quest'ultima trasferito, sarà inquadrato nel computo Ministeri. Anche qui il legislatore delegato dovrà prevedere un DPCM di trasferimento che assicuri l'invarianza della spesa. L'istituzione dell'Agenzia dovrà avvenire senza oneri aggiuntivi procedendo, quindi, alla contestuale riduzione della pianta organica dell'ACI e del MIT in relazione al personale effettivamente trasferito presso l'Agenzia.

La riduzione dei costi di gestione mediante il trasferimento delle funzioni del PRA con accorpamento dell'archivio del PRA presso il MIT, che già possiede un centro elaborazione dati, potrà consentire oltre la semplificazione e lo snellimento delle procedure anche risparmi per l'utenza. Tali risparmi, che potranno essere quantificati solo a consuntivo, per l'utente potranno consistere sia in una riduzione tariffaria, con eventuale introduzione di una tariffa unica, sia in una riduzione degli oneri amministrativi derivanti dall'introduzione di un unico documento e da un unico referente con cui il cittadino deve rapportarsi. Infatti, si tenga conto che, nel momento attuale gravano sul cittadino, ed al netto dell'imposta di bollo, costi pari a 9,00 euro di diritti di motorizzazione, per l'immatricolazione del veicolo o l'aggiornamento del documento di circolazione, a seguito di passaggio di proprietà e 27,00 euro, di tariffa PRA, per il conseguente rilascio del certificato di proprietà con un costo totale quindi pari a 36,00 euro.

La lettera e) interviene in materia di riorganizzazione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo in armonia con le previsioni contenute nella legge n. 56 del 2014 e con i principi contenuti, nel disegno di legge in materia di conferenza dei servizi, prevedendone, tra l'altro, la riduzione, la trasformazione in Uffici territoriali dello Stato con conseguente coordinamento ed armonizzazione delle relative disposizioni ed eliminazione delle sovrapposizioni. Dall'attuazione della presente disposizione, deriveranno significativi risparmi per la finanza pubblica allo stato non quantificabili e che verranno accertati a consuntivo. Nel corso dell'esame della Camera dei deputati, è stato previsto l'esercizio di poteri sostitutivi da parte dei prefetti nell'ambito delle risorse disponibili, ferma restando la distinzione tra attività di controllo e di amministrazione, in recepimento di una condizione della Commissione V.

La lettera f) prevede, tra l'altro, lo scorporo dal Coni del Comitato Paralimpico con trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto lo stesso utilizza parte delle risorse finanziarie in disponibilità o attribuite al Coni e si avvale, per tutte le attività strumentali, ivi comprese le risorse umane, di Coni servizi S.p.A. In particolare, il CIP, riconosciuto dal CONI per la sola attività di Alto Livello e Preparazione Paralimpica, nonché dallo Stato ai sensi della Legge n. 189 del 2003 e del DPCM dell'8 aprile 2004, attuativo della stessa, riceve finanziamenti pubblici dallo Stato e dal CONI, oltreché dall'INAIL, per un totale di euro 13.947.394,00 annui.

Infatti, lo Stato contribuisce con euro 7.000.000,00 (Legge 190 del 23.12.2014 art. 1, comma 190) che il CIP destina alle attività annuali delle Entità dallo stesso riconosciute (51 tra: Federazioni Sportive Paralimpiche -21- Discipline Sportive Paralimpiche -13- Entità di Promozione -12- Associazioni Benemerite -5-), sia per il loro funzionamento (Risorse Umane) sia per l'attività sportiva e di alto livello.

Il CONI eroga al CIP contributi annuali che, per il 2015, risultano essere 2.837.394,00 euro per il sostenimento dei costi di n.57 Risorse Umane, compreso il Segretario Generale (comunicazione del CONI del 17 luglio 2007), e euro 1.110.000,00 per l'attività di alto livello e di preparazione paralimpica.

Sulle 57 risorse umane in pianta stabile al Comitato Paraolimpico si precisa quanto segue:

n.13 dipendenti, compreso il Segretario Generale, sono in posizione di aspettativa CONI quinquennale, rinnovabile ai sensi del CCNL, CONI/FSN tuttora vigente;

n.44 dipendenti sono stati assunti direttamente dal CIP (non quindi ex CONI). Di essi 3 si trovano in posizione di aspettativa con il CIP stesso (quinquennale reiterabile) e sono stati assunti direttamente dalle Federazioni Sportive Paralimpiche FIS (Federazione Italiana Scherma) FIPIC (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina) e FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici Ipovedenti e Ciechi). Gli oneri relativi, sono a carico del CIP, attraverso contributi finalizzati erogati dal Comitato alle suddette Federazioni.

Pertanto, delle n. 57 risorse umane operanti presso gli uffici centrali, territoriali e federali del CIP si rappresentano categorie di appartenenza e relativi costi aziendali:

Dirigente: n. 1 (prima fascia attuale Segretario Generale) costo aziendale euro 200.337,00

Quadro Super: n. 1 costo aziendale euro 82.614,00
Quadri n.11 costo aziendale complessivo euro 840.997,00
C4 : n.2 costo aziendale complessivo euro 105.824,00
C3: n. 7 costo aziendale complessivo euro 347.459,00
C2: n. 1 costo aziendale complessivo euro 45.863,00
C1: n. 2 costo aziendale complessivo euro 90.314,00
B4. n. 6 costo aziendale complessivo euro 257.364,00
B3: n. 8 (di cui 4 part-time) costo aziendale complessivo euro 325.616,00
B2: n. 7 costo aziendale complessivo euro 265.489,00
B1: n..7 (di cui 6 part-time) costo aziendale complessivo euro 131.015,00
A4: n. 3 costo complessivo aziendale euro 109.272,00
A3: n. 1 costo aziendale complessivo euro 35.230,00
Per un totale di euro 2.837.394,00.

Infine, il Comitato riceve dall'INAIL, attraverso una convenzione quadro quadriennale, euro 3.000.000,00 annui per una serie di attività ed iniziative promozionali e di avviamento allo sport riferite principalmente agli assistiti INAIL. La convenzione tra CIP e INAIL stipulata nel 2000 è stata sempre rinnovata, con differenti importi e contenuti, e scade il 31 dicembre 2016. Nell'improbabile ipotesi di mancato rinnovo della, convenzione CIP/INAIL, il Comitato svolgerà la propria attività istituzionale rimodulando i costi istituzionali annuali e dismettendo i servizi erogati all'INAIL ed ai suoi assistiti (apertura sportelli informativi, iniziative promozionali, pubblicazioni, gestione portale Superabile etc.) a fronte del corrispettivo ricevuto di euro 3.000.000,00 annui.

Il CIP, pertanto, nell'eventualità del suo scorporo dal CONI attingerebbe alle risorse economiche sopramenzionate per la realizzazione dei suoi compiti e fini istituzionali senza determinare ulteriori aggravii per la finanza pubblica.

A seguito dell'approvazione di un emendamento da parte della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, saranno razionalizzate le autorità portuali con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla *governance* e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti. Ciò determinerà consistenti risparmi al momento non quantificabili.

Le disposizioni recate dal comma 2, introdotte in sede di esame del provvedimento alla Camera, prevedono la definizione con DPCM dei criteri per la ricognizione di tutte le funzioni e le competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche statali e locali al fine di semplificare l'esercizio delle stesse secondo criteri di trasparenza efficienza, non duplicazione ed economicità. Trattandosi di una norma di razionalizzazione, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri.

Il comma 5 di tale articolo, integrato in sede di approvazione del provvedimento in Senato, definisce la procedura per l'adozione dei decreti delegati.

Relativamente al comma 7, nulla è innovato per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano in merito ai rispettivi Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Le integrazioni apportate in sede di esame del provvedimento alla Camera si limitano a far salve le diverse determinazioni organizzative garantendo comunque il coordinamento in sede nazionale delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare.

Pertanto dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, va premesso che le integrazioni approvate nel corso dell'esame in seconda lettura dalla Camera dei deputati hanno ampliato notevolmente i principi di delega originari ⁽²⁾.

In riferimento alla nuova norma che prevede lo scioglimento dell'Associazione Formez e la nomina di un commissario delegato, va segnalato che la legislazione vigente già prevedeva ⁽³⁾ che, entro il 31 ottobre del 2014, il commissario avrebbe dovuto redigere un piano al fine, tra l'altro, di assicurare nel riordino la salvaguardia dei livelli occupazionali del

personale in servizio e gli equilibri finanziari dell'Associazione⁽⁴⁾. Ora, pur considerando che alla richiamata norma già vigente, il relativo decreto-legge non associava alcun effetto di risparmio, andrebbe comunque confermato che, dal nuovo termine previsto per il completamento delle procedure di scioglimento dell'Istituto in questione – e per l'elaborazione del relativo piano previsto dalla norma di delega in esame – da attuarsi entro i termini della delega in esame, cioè entro i prossimi 12 mesi, non derivino comunque effetti aggiuntivi d'onori per la finanza pubblica. Sul punto, si osserva comunque che la richiamata norma di cui all'articolo 20 del decreto-legge n. 90/2014, era accompagnata da una specifica clausola di neutralità connessa al riordino.

In merito poi alla nuova norma in cui si prevede l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale, pur considerando che il comma 3 autorizza a tal fine un tetto massimo di spesa di 10 milioni di euro per il 2015, di 20 milioni di euro per il 2016 e di 28 milioni di euro dal 2017 al 2024, andrebbero richiesti tutti gli elementi e parametri adottati nella stima della relativa spesa, nei termini che siano idonei a fornire conferma circa l'effettiva congruità delle risorse stanziare rispetto ai fabbisogni di spesa previsti. Nel contempo, venendo ai profili di stretta "copertura", andrebbe altresì richiesta conferma circa l'esistenza delle disponibilità, libere da impegni – già perfezionati o in corso di perfezionamento – necessarie ad assicurare la copertura finanziaria della relativa spesa, a valere del programma di spesa relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che risulta indicato dalla norma (fondi speciali, di parte capitale). Infine, andrebbe richiesta anche una conferma in merito alla piena corrispondenza della nuova finalità di spesa, con il profilo economico correlato ad "investimenti" associato al fondo di riserva speciale in conto capitale, al fine di escludere anche effetti di dequalificazione della spesa rispetto alla legislazione vigente

Riguardo al previsto riordino anche delle funzioni di polizia ambientale e connesse riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, a fronte della prospettiva del suo "eventuale" accorpamento ad altre Forze di polizia, nonché alla conseguente, prevista revisione del trattamento economico degli appartenenti al comparto delle FF.PP., posto che la norma di delega indica espressamente che il riordino dovrà generare "risparmi" – i quali dovranno essere reinvestiti nel medesimo comparto, in misura non superiore al 50 per cento – andrebbero fornite in questa sede prime indicazioni in ordine all'ipotesi di trasferimento al contingente delle risorse umane e materiali del Corpo forestale dello Stato alle singole Forze di polizia che ne saranno coinvolte, nonché, agli effetti economici ipotizzabili per il previsto transito in relazione alla specificità degli ordinamenti ad esse riconducibili se di tipo militare o a natura "civile", nonché per quelli previsti in connessione al riordino delle carriere delle FF.PP.. Sul punto, occorre infatti segnalare che il transito del personale del Corpo forestale dello Stato nei ruoli della forza di polizia incorporante o in altre amministrazioni, considerato il divieto di *reformatio in peius*⁽⁵⁾, espressamente previsto dalla norma, può prefigurare effetti aggiuntivi d'onori, perlomeno allorché il transito avverrà verso amministrazioni che godono di un trattamento migliore di quello in godimento presso il Corpo forestale stesso (comma 1, lettera a), punto 2)).

Nel contempo, interrogativi circa l'impatto economico del riordino vanno riferiti anche in merito al riassetto previsto, in tale contesto, anche per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con la soppressione e/ modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche (e della relativa progressione), con rideterminazione delle relative dotazioni organiche. Anche in questo caso, essendo prevista la devoluzione di quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente – non superiore al 50 per cento – al medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, andrebbero richiesti primi elementi di valutazione in merito al prevedibile impatto finanziario del riassetto.

Inoltre, circa il prospettato utilizzo di parte dei risparmi di spesa derivanti dal riordino della disciplina delle carriere delle forze di polizia ed del Corpo dei VV.FF in attuazione della delega, andrebbero forniti elementi in merito alle finalità e alle modalità di tale reimpiego delle risorse di cui andrebbe valutata anche la coincidenza sotto il profilo temporale con i risparmi da cui si traggono tali risorse, in modo da evitare effetti di accelerazione della spesa. Comunque, anche per l'utilizzo di tali risorse è previsto l'obbligo di rispetto del principio di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, come espressamente stabilito dalla lettera a), n. 3)⁽⁶⁾.

In merito alla lettera b), il principio dell'ottimizzazione di mezzi e infrastrutture per le forze operanti in mare potrebbe richiedere maggiori investimenti rispetto a quelli già stabiliti. Sul punto, sebbene la RT affermi che la previsione è formulata in modo tale da poterne

conseguire solo risparmi di spesa, andrebbero comunque richieste almeno prime indicazioni sugli effetti ipotizzabili sui fabbisogni di funzionamento in relazione all'ivi prospettata integrazione della componente "navale" delle forze di polizia con quella del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Sulla lettera c) andrebbe confermato che all'ivi previsto ruolo di coordinamento dei riordini in esame da parte della presidenza del Consiglio dei ministri la stessa possa effettivamente farvi fronte potendo avvalersi delle sole risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente. In particolare, poi, in merito al punto 7) della lettera citata, l'introduzione di una maggiore flessibilità nella disciplina sull'organizzazione dei ministeri, da realizzare con la semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di organizzazione, potrebbe determinare ricadute finanziarie, in relazione alle quali sarebbe opportuno acquisire elementi di valutazione. A tale proposito, pur affermando la RT che detta semplificazione produrrà risparmi derivanti dalla riduzione e soppressione di uffici delle Autorità indipendenti e dei ministeri che svolgono funzioni analoghe e che il tutto avverrà nell'ambito delle sole risorse disponibili, andrebbero richieste indicazioni circa i settori amministrativi che ne saranno principalmente coinvolti.

Sulla lettera d), in merito al previsto riordino anche delle amministrazioni competenti alla gestione degli autoveicoli, posto che la RT aggiornata fornisce una situazione complessiva delle risorse umane e strumentali potenzialmente coinvolte nel riordino andrebbero comunque richieste più precise indicazioni in merito agli ipotizzabili effetti finanziari anche in termini di minori entrate. Sul punto, posto che la norma prevede anche l'"eventuale" istituzione di una specifica Agenzia e che ciò avvenga senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e avvalendosi delle sole risorse umane previste dalla legislazione vigente, andrebbero richiesti i parametri e le grandezze idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità di tale previsione, come peraltro previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità. Va sottolineato, in proposito, che non sono in alcun modo esplicitati la natura e i profili organizzativi dell'Agenzia, per cui andrebbe quindi chiarita la disciplina applicabile al personale da assegnare a tale struttura, con conseguenti effetti finanziari.

Circa la lettera e), dal momento che ivi sono stati precisati i termini dell'accorpamento da perseguire degli uffici statali periferici negli uffici territoriali di governo, andrebbero meglio chiariti gli ipotizzabili effetti di concentrazione in un'unica sede delle citate strutture, nonché fornite valutazioni in merito alla effettiva praticabilità di tale ubicazione nelle sedi delle prefetture nelle sedi attualmente previste. Sul punto, pur considerando che deriveranno risparmi che potranno essere accertati solo a consuntivo, appare indispensabile l'acquisizione almeno di prime indicazioni in ordine alla situazione logistica delle sedi in cui operano le amministrazioni statali periferiche, fornendosi prime indicazioni circa i costi annui sostenuti per fitti passivi da ciascuna amministrazione.

Quanto poi all'integrazione predisposta alla lettera f), laddove è stato aggiuntivamente stabilito anche il riordino della normativa vigente in materia di Autorità portuali, sembrerebbe utile la richiesta di una situazione complessiva delle autorità ad oggi esistenti e dello stato dei loro bilanci, considerata anche la platea dei dipendenti impiegata nel settore.

Infine, in merito allo scorporo ivi previsto del Comitato Paraolimpico dal CONI, considerando che la RT aggiornata fornisce elementi circostanziati circa la gamma delle risorse umane e finanziarie coinvolte, sui l'ente attingerebbe in caso di scorporo, non ci sono osservazioni.

2) In merito al testo iniziale della delega si rinvia all'articolo 7 del ddl A.S. 1577 Cfr. Nota di Lettura n. 64, pagina 9 e seguenti.

3) Ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 90/2014.

4) Nota di Lettura n. 57, pagina 78-79.

5) *"Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione".*

6) Riguardo al comma 1, lett. a), n. 3), si segnala che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ivi richiamata, riguarda il finanziamento di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Ciò posto, si osserva che tale autorizzazione di spesa stessa è stata oggetto nel corso degli anni di alcune riduzioni e che le relative risorse, corrispondenti ad uno stanziamento pari a 11 milioni di euro per il 2015 e a 130 milioni di

euro a decorrere dal 2016, sono iscritte nel capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, si fa presente che da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo, recante il Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia e delle università, risulta disponibile, per l'anno 2015, l'intero stanziamento sopra richiamato per il medesimo anno.

Articolo 10

(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

Il presente articolo reca una delega per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, inerenti il comma 1, sono le seguenti:

alla lettera b), la riduzione del numero delle CCIAA dalle attuali 105 a non più di 60 deve avvenire mediante accorpamento di 2 o più CCIAA, con una soglia dimensionale minima che viene abbassata da 80.000 a 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese e che si riferisce alla possibilità di mantenere la singola CCIAA, mentre il testo licenziato dal Senato sembrava porre il limite dimensionale in relazione all'ente risultante dall'accorpamento;

ancora alla lettera b), è stata introdotta la previsione di misure per assicurare alle CCIAA accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione dell'IVA;

l'introduzione di un nuovo criterio di delega (ora lettera g)), in base al quale deve essere introdotta una disciplina transitoria che tenga conto degli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

La RT afferma che l'articolo è stato interamente sostituito nel corso dell'esame in Senato, che ha soppresso la disposizione recante "Definizioni di pubblica amministrazione", e modificato dalla Camera. La disposizione, di cui, al comma 1, individua principi e criteri direttivi per il riordino dell'organizzazione, delle funzioni, e del finanziamento delle Camere di Commercio, perseguendo finalità di razionalizzazione e riduzione di organi e attività, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tenendo conto della disciplina transitoria di cui al comma 1, lettera g) diretta a tener conto degli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore del disegno di legge. Si tratta, pertanto, di assicurare attività già avviata con risorse esistenti. In corso di esame alla Camera è stata introdotta la disposizione di cui al comma 1, lettera b), volta ad individuare misure per assicurare alle Camere di commercio accorpate la neutralità fiscale delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili mediante eventuale esenzione da tutte le imposte indirette con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. Le esenzioni in esame, configurandosi come rinuncia a maggior gettito in considerazione del fatto che se non ci fossero tali operazioni di accorpamento, cessione e conferimento di immobili e partecipazioni il gettito non si sarebbe realizzato, non determinano conseguenze onerose.

Il comma 2 della disposizione, integrato in sede di approvazione del provvedimento in Senato, definisce la procedura per l'adozione dei decreti delegati.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che, come affermato dalla RT, i minori introiti derivanti dall'esenzioni fiscali in rapporto alle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione e dal conferimento di immobili e di partecipazioni non incidono sui tendenziali, poiché in assenza della ridefinizione territoriale delle CCIAA prevista dal presente disegno di legge tali entrate non si sarebbero comunque registrate.

Capo III PERSONALE

Articolo 11

(Dirigenza pubblica)

L'articolo delega il Governo alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi indicati.

A seguito di alcune modifiche approvate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, le deleghe legislative sulla dirigenza pubblica e quelle per il riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 17) possono essere esercitate congiuntamente, purché nel termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame (lo prevede il nuovo comma 2 dell'articolo 17). In tale caso, sempre in virtù dell'articolo 17, comma 2, per l'adozione dei decreti legislativi (uno o più) si applica la procedura individuata all'articolo 16 che reca procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative (ai fini dell'elaborazione di testi unici nelle materie del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di partecipazione societaria delle amministrazioni pubbliche e di servizi pubblici locali di interesse economico generale).

La procedura dell'articolo 16 si differenzia da quella indicata al presente articolo 11 per i seguenti aspetti: ai fini dell'iniziativa, sempre posta in capo al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è previsto il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati; per quanto riguarda i pareri parlamentari, è chiamata a pronunciarsi anche la Commissione parlamentare per la semplificazione (oltre alle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari) sempre nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione. Resta ferma per entrambe le procedure di delega la necessità di acquisire i pareri della Conferenza unificata (sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali) e del Consiglio di Stato (da esprimere entro 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo), nonché il meccanismo del cosiddetto "doppio parere parlamentare" ed un meccanismo di scorrimento dei termini di 90 giorni per la delega se il termine previsto per il parere cade nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine previsto dalla legge o successivamente.

Di conseguenza:

- per l'esercizio della delega in materia di dirigenza di cui al presente articolo, si applica la procedura di cui all'art. 16 se esercitata congiuntamente a quella per la definizione di un testo unico sul lavoro alle dipendenze delle PA, i cui criteri direttivi sono previsti all'articolo 17 (e quindi entrambe nel termine di 12 mesi più 90 giorni di eventuale scorrimento);
- per l'esercizio della delega sul riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (articolo 17) si applica comunque la procedura dell'articolo 16. Per quanto riguarda il termine, tale delega può essere esercitata al massimo entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame (il testo approvato dal Senato prevedeva entro 12 mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega in materia di dirigenza pubblica); qualora sia esercitata congiuntamente alla delega sulla dirigenza pubblica il termine è invece di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

L'articolo prevede (comma 1, lettera *a*) l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica, secondo le previsioni di cui alle successive lettere da *b*) a *q*), articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento e fondati sui principi del merito, dell'aggiornamento, della formazione continua.

Viene quindi disposta la realizzazione di tre ruoli unici in cui sono ricompresi, rispettivamente, i dirigenti dello Stato, i dirigenti regionali e i dirigenti degli enti locali ed in cui confluiscono altresì le attuali figure dei segretari comunali e provinciali (lettera *b*), numeri da 1) a 4)). È espressamente esclusa la dirigenza scolastica (dal numero 1) della lettera *b*)).

Contestualmente alla realizzazione dei tre ruoli unici è prevista l'istituzione di tre commissioni: la Commissione per la dirigenza statale, con funzioni, tra le altre, di verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e dell'utilizzo dei sistemi di valutazione per il conferimento e la revoca degli incarichi (cui sono attribuite altresì le attuali funzioni proprie del Comitato dei garanti); la Commissione per la dirigenza regionale e la Commissione per la dirigenza locale competenti, in particolare, alla gestione dei ruoli dei dirigenti, rispettivamente, regionali e degli enti locali.

Per quanto riguarda in particolare le modalità per la selezione dei componenti dell'istituenda Commissione per la dirigenza statale, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, è stato specificato che devono essere tali da assicurarne – oltre all'indipendenza – anche la

terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e, come già previsto, con scadenze differenziate (lettera *b*), n. 1)).

Del ruolo unico dei dirigenti dello Stato (lettera *b*), n. 1)) fanno parte i dirigenti appartenenti ai ruoli di: amministrazioni statali; enti pubblici non economici nazionali: università statali; enti pubblici di ricerca; agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999. Nel corso dell'esame presso la Camera è stato specificato che è escluso il personale c.d. non contrattualizzato in regime di diritto pubblico, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale personale è costituito dalle seguenti categorie: magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari. Nel testo approvato dal Senato era invece contemplata l'eventuale confluenza in tale ruolo del personale appartenente alle carriere speciali, ad esclusione di quella diplomatica.

Viene inoltre disposta la soppressione dell'attuale distinzione dei dirigenti nella prima e seconda fascia.

Del ruolo unico dei dirigenti delle regioni (lett. *b*), n. 2)), da istituire previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, fanno parte i dirigenti di ruolo delle regioni, inclusa la dirigenza delle camere di commercio, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale (SSN) – esclusa (ferma restando l'applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502 del 1992) la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN – i dirigenti degli enti pubblici non economici regionali e delle agenzie regionali.

Nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali (lett. *b*), n. 3)), da istituire previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilita la confluenza – come si è detto – oltre che degli attuali dirigenti degli enti locali anche dei segretari comunali e provinciali, la cui figura viene conseguentemente superata, ai sensi del n. 4) della medesima lettera. I compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa sono attribuiti alla dirigenza degli enti locali.

Nel nuovo quadro di riferimento è previsto l'obbligo – in via generale – per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale (in sostituzione del segretario comunale), con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Secondo una modifica approvata dalla Camera, deve essere mantenuta la funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti è prevista la nomina di un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del TUEL ovvero, in alternativa, di un dirigente apicale: il testo specifica che, qualora sia nominato un direttore generale (cui compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente nonché sovrintendere alla gestione dell'ente), in alternativa al dirigente apicale, la funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e della funzione rogante sono affidate ad un dirigente di ruolo.

Nel testo risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame presso la Camera è altresì previsto che, in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a 3 anni, gli enti locali privi di direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del TUEL hanno l'obbligo di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai segretari comunali già iscritti nel relativo albo e confluiti nel ruolo di dirigenti degli enti locali nonché – come specificato in sede referente – ai soggetti già iscritti all'albo in fascia C e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della legge in esame. È stato inoltre specificato che la funzione rogante è mantenuta in capo ai dirigenti apicali aventi i relativi requisiti.

Sempre riguardo agli incarichi di funzione dirigenziale apicale è stato previsto, con modifica apportata dalla Camera dei deputati, che questi cessano se non rinnovati entro 90 giorni dall'insediamento degli organi esecutivi. È stato, infine, specificato che per il Trentino-Alto Adige resta ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dalla relativa normativa, in conformità con lo statuto, e alle disposizioni sull'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Ai decreti delegati spetta la definizione – per l'accesso alle predette dirigenze – degli istituti del corso-concorso e del concorso (lettera *c*)), secondo principi di delega stabiliti nel testo, tra cui la cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli, il possesso di un titolo di studio non

inferiore alla laurea magistrale, l'esclusione di graduatorie di idonei nonché la possibilità di reclutare anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti.

Per quanto riguarda il corso-concorso è prevista l'immissione in servizio dei vincitori come funzionari – con obblighi di formazione – per i primi 3 anni (o meno in relazione all'esperienza lavorativa) e la successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza da parte delle Commissioni di cui alla lettera *b*) sulla base della valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico iniziale (secondo modifica approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati).

Per quanto attiene al concorso l'assunzione a tempo indeterminato avviene solo dopo il superamento di un esame di conferma, da sostenere dopo i primi 3 anni di servizio (o meno in relazione all'esperienza lavorativa), svolto da parte di un organismo indipendente. Nel caso di mancato superamento dell'esame consegue la risoluzione del rapporto di lavoro salvo l'eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario.

Per gli incarichi non assegnati attraverso le suddette modalità sono previste procedure selettive e comparative – fermi restando i limiti percentuali fissati (10% per i dirigenti di prima fascia e 8% per quelli di seconda fascia ex articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, distinzione tra fasce di cui viene disposto il superamento con il provvedimento in esame) per il conferimento di incarichi, a tempo determinato, a personale esterno non rinvenibile nell'amministrazione – con conseguente revisione "in modo sostenibile" per le amministrazioni delle analoghe discipline e delle relative percentuali. I posti dirigenziali resi vacanti devono essere resi pubblici, con congruo anticipo, nella banca dati – tenuta dal Dipartimento della funzione pubblica – cui è affidata altresì la gestione tecnica dei ruoli, i dati professionali e gli esiti delle valutazioni relativi a ciascun dirigente appartenente ai tre ruoli unici (lettera *g*)).

Per quanto attiene al sistema di formazione disciplinato dalla lettera *d*), è prevista la riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali, al fine di assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stata altresì stabilita la ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale in coerenza con quanto disposto dall'art. 21, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, che dispone l'omogeneizzazione dei trattamenti economici di tutti i docenti della Scuola, senza incremento dei trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riguardo alla formazione permanente dei dirigenti è prevista la definizione di obblighi formativi annuali ed il loro coinvolgimento anche nella formazione di futuri dirigenti.

Inoltre, con modifica approvata dalla Camera dei deputati, per i dipendenti e i dirigenti dei comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti è prevista la promozione, con l'ANCI, di corsi di formazione sull'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni (ai sensi dell'art 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 e delle ulteriori modifiche intervenute è attualmente fissato al 31 dicembre 2015 il termine per l'obbligatorio esercizio associato di tali funzioni).

La lettera *p*), modificata durante l'esame presso la Camera dei deputati, concerne la definizione, nell'ambito dei decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, di principi "fondamentali" relativi agli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché, come aggiunto dalla Camera, di direttore dei servizi socio-sanitari, qualora tale figura sia prevista dalla legislazione regionale.

In particolare, la Camera ha esteso a quest'ultima eventuale figura le norme di cui alla lettera *p*) in esame inerenti ai direttori amministrativi e sanitari.

In proposito, si ricorda che i servizi socio-sanitari riguardano prestazioni non strettamente medico-sanitarie offerte dalle aziende sanitarie locali, attraverso l'istituzione di centri che si occupano dell'aspetto educativo-preventivo, della cura e dell'assistenza, quali consultori (familiari, pediatrici, per adolescenti, geriatrici, ecc.), servizi di neuropsicologia dell'età evolutiva, centri psico-sociali (CPS), servizi per invalidi civili e per assistenza ai portatori di handicap e ai malati di AIDS, Servizi Tossicodipendenze (Ser.T) e i nuclei operativi alcolodipendenze (NOA).

Inoltre, la Camera ha introdotto un richiamo esplicito alle disposizioni di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, relativamente ai requisiti

(per gli incarichi in oggetto), alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione.

Con riferimento alla nomina dei direttori generali, la Camera ha previsto che la rosa di candidati sia costituita – anziché da un novero di soggetti individuati dalla regione o dalla provincia autonoma – da tutti coloro che, iscritti nell'elenco nazionale degli idonei (formato secondo i principi della presente lettera *p*)), manifestino l'interesse all'incarico da ricoprire – incarico oggetto di previo avviso da parte della regione o provincia autonoma – e si sopprime la previsione che la medesima nomina sia operata previo colloquio.

La Camera ha poi aggiunto ulteriori due disposizioni, in base alle quali, rispettivamente: il sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali deve tener conto non solo del raggiungimento degli obiettivi sanitari, ma anche dell'equilibrio economico dell'azienda; nell'esercizio della delega, devono essere definite le modalità per l'applicazione delle norme in oggetto alle aziende ospedaliero-universitarie.

Si ricorda che l'art. 3-*bis* del D.Lgs. 502/1992 disciplina, ai commi da 3 a 6, non solo i requisiti di accesso alla nomina di direttore generale di aziende o enti del Servizio sanitario regionale (possessione di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale di almeno 5 anni, con riferimento alle strutture sanitarie, ovvero 7 anni in altri settori, nonché certificato di frequenza del corso, organizzato e attivato dalle regioni, di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria), ma anche la trasparenza del procedimento e dei risultati, di verifica e di valutazione dello stesso. I citati commi, infatti, sono volti ad assicurare in particolare:

- l'omogeneità nella valutazione dell'attività dei direttori generali, tramite accordo delle regioni, in sede di Conferenza, sui criteri e i sistemi per valutare e verificare l'attività dei direttori generali, sulla base di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale;
- la verifica dei risultati aziendali, trascorsi 18 mesi dalla norma di ciascun direttore generale, procedendo o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine.

Riguardo alle aziende ospedaliero-universitarie, occorre ricordare che già al comma 3 dell'art. 3-*bis* del D.Lgs. 502/1992, si prevede che, per la relativa nomina di direttore generale, resta ferma l'intesa con il rettore universitario. Inoltre, l'art. 6 del medesimo D.Lgs. 502/1992, che disciplina i rapporti tra SSN e università, prevede che, per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale per la formazione degli specializzandi e l'accesso ai ruoli dirigenziali, le università e le regioni stipulano specifici protocolli di intesa al fine di disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. I rapporti in attuazione di tali intese sono regolati con appositi accordi tra università e aziende ospedaliere, unità sanitarie locali e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). Il comma 2 del predetto articolo 6 prevede inoltre che nelle scuole di specializzazione attivate presso le strutture sanitarie, la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata ai dirigenti delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in conformità ai predetti protocolli di intesa.

A seguito di un'articolata sequenza normativa che passa anche dalla riforma sanitaria del 1978, il decreto legislativo n. 517 del 1999, da ultimo, ha definito il modello dell'Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) per quanto riguarda le funzioni di assistenza, ricerca e didattica, prevedendo, in particolare, la partecipazione delle università all'elaborazione dei Piani sanitari regionali ed il rafforzamento dello strumento dei protocolli d'Intesa tra le regioni e le università. In particolare, per quanto riguarda l'articolazione organizzativa, si sottolinea che gli articoli 5 e 6 del predetto D.Lgs. 517/1999 dispongono che il personale universitario risponde al direttore generale circa l'adempimento dei doveri assistenziali.

I decreti legislativi sono adottati, previo parere della Conferenza unificata (e, relativamente all'istituzione del ruolo dei dirigenti regionali e del ruolo dei dirigenti degli enti locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali) e del Consiglio di Stato, che sono resi entro 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorsi i quali il Governo può comunque procedere.

Con modifica apportata durante l'esame presso la Camera dei deputati, è stata introdotta la lettera *q*) che prevede ipotesi di revoca dell'incarico – e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi – in caso di condanna, anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose, in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione.

Altri criteri di delega riguardano:

- la semplificazione e l'ampliamento della mobilità della dirigenza tra amministrazioni pubbliche e tra queste ed il settore privato, con la previsione – introdotta con modifica approvata dalla Camera dei deputati – dei casi e delle condizioni in cui non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria;
- definizione di una disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali nel rispetto di una serie di principi, tra cui:
- la possibilità di conferimento degli incarichi a ciascuno dei dirigenti appartenenti ai tre ruoli unici;
- la definizione, per ciascun incarico, dei requisiti necessari ed il conferimento mediante procedura "comparativa" con avviso pubblico sulla base di requisiti definiti dall'amministrazione alla luce dei criteri generali definiti dalle suddette Commissioni;
- per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, la previsione di una preselezione da parte delle Commissioni, rispettivamente, per la dirigenza statale, regionale o locale di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti; una verifica successiva del rispetto dei requisiti e criteri previsti dalla legge, da parte della stessa Commissione, per gli altri incarichi; l'assegnazione degli incarichi tenendo conto anche della diversità delle esperienze maturate anche in amministrazioni differenti;
- la durata quadriennale degli incarichi dirigenziali, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico e con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni senza la procedura selettiva per una sola volta, previa motivazione e a condizione che il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva (come aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati);
- la definizione di presupposti oggettivi per la revoca degli incarichi ed una disciplina dei dirigenti privi di incarichi prevedendo in particolare che venga disciplinata la decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa e previsione della possibilità – aggiunta durante l'esame presso la Camera dei deputati – di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario per i dirigenti collocati in disponibilità;
- la rilevanza della valutazione ai fini del conferimento degli incarichi, il superamento degli automatismi di carriera e la costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione;
- il riordino delle norme relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti, con limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai medesimi dirigenti e della responsabilità dirigenziali alle ipotesi di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (mancato raggiungimento degli obiettivi o inosservanza delle direttive imputabili al dirigente); viene altresì richiamata, in particolare, la ridefinizione del rapporto tra la responsabilità amministrativo-contabile e la responsabilità dirigenziale, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per "l'attività gestionale";
- la definizione della disciplina della retribuzione dei dirigenti secondo criteri tra i quali, in particolare, l'omogeneizzazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, nell'ambito di ciascun ruolo unico e la determinazione di limiti assoluti, stabiliti in base a criteri oggettivi, correlati alla tipologia dell'incarico;
- la previsione di una disciplina transitoria con la graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; la confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; la disciplina del conferimento degli incarichi prevedendo obbligatoriamente – come aggiunto in sede referente – un numero minimo di anni di servizio in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; il riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali.

Il comma 2 prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativi alla lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o

successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Il comma 3 stabilisce che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

La RT aggiornata riferisce che l'articolo delega il Governo a riformare la dirigenza pubblica in base a principi e criteri direttivi che attengono all'istituzione di tre ruoli unici, rispettivamente, dei dirigenti dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, all'accesso alla dirigenza per concorso e per corso-concorso e al conferimento e alla durata degli incarichi. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dei lavori parlamentari, a tale articolo sono state introdotte alcune disposizioni di carattere ordinamentale, nonché ulteriori modifiche tra cui:

al comma 1, lettera b), n. 1 è stata prevista l'esclusione dalla confluenza nel ruolo unico del personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

- il comma 1, lettera b), n. 3), è stato modificato prevedendo per gli enti locali il mantenimento della figura del direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede la soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. La disposizione non comporta modifiche all'assetto organizzativo vigente né, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri. Inoltre, nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, si è previsto (al numero 4) che nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la nomina del direttore generale sia alternativa a quella del dirigente apicale, con conseguenti risparmi di spesa;

- il comma 1, lettera d) prevede la revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica, precisando espressamente che tale riorganizzazione avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò vale anche per l'avvalimento delle migliori istituzioni di formazione, da selezionare con procedure trasparenti volte anche all'individuazione delle offerte più vantaggiose, e comunque nei limiti delle risorse esistenti. Il finanziamento delle attività della Scuola Nazionale dell'amministrazione risulta da tre fonti di entrata costituite da:

- fondi per il funzionamento, con i quali vengono anche retribuiti i docenti stabili della Scuola, stanziati nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali fondi saranno utilizzati per il funzionamento dell'organismo riformato, ove la riforma disponesse nel senso dell'affidamento a soggetti esterni di attività di reclutamento o formazione, ciò avverrebbe comunque nei limiti delle suddette risorse;
- finanziamento aggiuntive di 1,5 milioni di euro previsto dall'articolo 28, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per il corso-concorso per l'accesso alla diligenza pubblica che viene stanziato in corrispondenza del relativo bando. Anche in relazione a tale finanziamento, laddove le relative attività venissero affidate a soggetti esterni, ciò avverrebbe comunque nei limiti delle suddette risorse;
- fondi derivanti da convenzioni stipulate tra la SNA e altri soggetti (in, particolare, le amministrazioni non statali) per lo svolgimento di attività di formazione a titolo oneroso. La riforma dovrebbe favorire simili collaborazioni, agevolando questi introiti ed eventualmente consentendo di utilizzarli per lo svolgimento di attività formative anche attraverso soggetti esterni.

Nel comma 1, lettera d) viene anche disciplinato il trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione. La disposizione chiarisce, per evitare dubbi interpretativi e a fini deflattivi del contenzioso, l'abrogazione del comma. 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n.178 del 2009, comunque implicitamente già abrogato dall'articolo 21 del decreto-legge n. 90 del 2014 che ha previsto, per i docenti della Scuola nazionale

dell'amministrazione, il trattamento economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai ricercatori universitari a tempo pieno con corrispondente anzianità. La disposizione, pertanto, consente l'applicazione dall'articolo 21 e dei relativi provvedimenti attuativi comportando un risparmio in termini di riduzione dei trattamenti economici corrisposti.

Il comma 1, lettera e), è stato modificato, nel corso dei lavori in Senato, al solo fine di coordinare il testo con le modifiche apportate al disegno di legge dall'emendamento relativo all'organizzazione della SNA e non comporta effetti onerosi per la finanza pubblica;

- la lettera f) è stata modificata nel corso dei lavori della Camera, rimettendo al decreto delegato l'individuazione dei casi per cui non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria;

- la lettera g) del comma l, introdotta nel corso dei lavori in Senato, si limita a prevedere una modifica delle funzioni della Commissione per la dirigenza statale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel corso dell'esame da parte della Camera, è stato introdotto il principio di revisione delle discipline e delle percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziale a personale esterno alla PA.;

- la lettera i) è stata modificata nel corso dei lavori della Camera, prevedendo che la decadenza dal ruolo unico sia conseguente e successiva ad un determinato periodo di collocamento in disponibilità. successivo a valutazione negativa. Inoltre è stata prevista la possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario. L'eventuale accoglimento dell'istanza dovrà comunque avvenire con modalità, da definire nell'ambito dei decreti delegati, tali da garantire l'invarianza finanziaria;

- la lettera l), modificata nel corso dei lavori in Senato, introduce un ulteriore criterio in materia di valutazione dei risultati e relativo collegamento con il conferimento degli incarichi dirigenziali. La disposizione apporta modifiche non rilevanti sul profilo finanziario;

- la lettera n) prevede un criterio di delega con riferimento alla retribuzione dei dirigenti volto ad omogeneizzare il trattamento economico fondamentale ed accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, nei limiti delle risorse complessivamente destinate al finanziamento del predetto trattamento. Nel corso dei lavori in Senato la lettera in esame è stata integrata con alcune previsioni riguardanti le componenti di detto trattamento (retribuzione di posizione e di risultato) eliminando, tra l'altro, i limiti percentuali alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti pubblici, già contenuti nel disegno di legge adottato dal Governo, che quindi verranno più opportunamente individuati successivamente in sede di attuazione della delega. Le modifiche introdotte non hanno riflessi finanziari in quanto l'intera materia riguardante il trattamento fondamentale ed accessorio dovrà essere ridisciplinata nell'ambito delle risorse complessivamente destinate a tali trattamenti;

- lettera o): le modifiche apportate nel corso dei lavori in Senato recepiscono le condizioni poste dalla Commissione V Bilancio del Senato nella seduta n 311 del 13 novembre 2014, mentre quelle apportate dalla Camera hanno carattere ordinamentale.

Le ulteriori modifiche all'articolo 11, comma 2, apportate nel corso dei lavori in Senato riguardano la procedura per l'adozione dei decreti delegati.

Al riguardo, con specifico riferimento all'integrazione approvata alla lettera b) n. 3)-4) circa l'istituzione del ruolo unico della dirigenza degli enti locali e l'abolizione, e la confluenza nel citato ruolo, dei segretari comunali e provinciali, alla luce della conferma contenuta nella RT aggiornata della neutralità della previsione per cui è previsto l'obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale (in sostituzione del segretario comunale), non ci sono osservazioni.

Con riferimento alla lettera d), la RT chiarisce che l'avvalimento delle istituzioni di formazione, da selezionare con procedure trasparenti, avverrà nei limiti delle risorse esistenti. Pur non citando espressamente il coinvolgimento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per lo svolgimento di corsi di formazione, previsto invece dalla norma, si può ritenere che anch'esso, alla luce dei chiarimenti forniti, possa svolgersi nei limiti delle risorse esistenti.

Sembrerebbero invece necessarie rassicurazioni circa la neutralità di conseguenze finanziarie derivanti dagli obblighi di pubblicazione e trasparenza, con congruo anticipo, previsti per gli incarichi dirigenziali che si rendono vacanti a carico delle amministrazioni interessate.

Una ulteriore annotazione di interesse concerne l'integrazione approvata dalla Camera alla lettera *i*) del dispositivo, laddove è espressamente prevista la possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di "funzionario", in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni. Ciò detto, a fronte del rischio che a tale riconosciuta possibilità, si accompagni anche l'eventuale riconoscimento anche del livello retributivo di appartenenza nell'originario profilo dirigenziale.

Sui commi 2 e 3, dal momento che le modifiche appaiono del tutto ordinamentali, non ci sono osservazioni.

Articolo 13 (Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca)

L'articolo detta principi e criteri direttivi per l'adozione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi finalizzati a favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca, in considerazione della peculiarità dei loro scopi istituzionali.

Durante l'esame presso la Camera dei deputati, alcuni criteri direttivi, previsti dal comma 1, sono stati modificati. In particolare, è stata eliminata la previsione di definizione in via legislativa del ruolo dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca, mentre è stato inserito il riferimento alla necessità di consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità (nel caso di mobilità del ricercatore). Inoltre, con riferimento alla semplificazione delle regole, è stato inserito il riferimento a quelle relative all'espletamento di missioni fuori sede per lo svolgimento di attività di ricerca e ai relativi rimborsi.

I decreti legislativi (comma 2) sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, secondo una modifica approvata dalla Camera dei deputati, degli altri Ministri vigilanti.

Il comma 3 prevede la possibilità, da parte del Governo, di adottare uno o più decreti legislativi integrativi o correttivi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1.

La RT aggiornata riferisce che in sede di esame del provvedimento in Senato, al comma 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca. La disposizione, perseguendo finalità di semplificazione e di razionalizzazione delle relative strutture, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La modifica introdotta nel corso dell'esame alla Camera al comma 1 lettera a) con riferimento alla portabilità dei progetti di ricerca è volta a favorire la mobilità dei ricercatori, consentendo loro di mantenere la titolarità dei progetti di ricerca anche in caso di trasferimento da un EPR a un altro. Essa, quindi, non riguarda la dimensione dei finanziamenti alla ricerca, né le modalità di spesa dei relativi fondi, ma solo i soggetti coinvolti, con l'obiettivo di legare i progetti di ricerca ai loro titolari, più che al singolo EPR. Consentendo la prosecuzione dei progetti anche in caso di trasferimento del ricercatore ad altro ente, essa non inciderà sull'entità del finanziamento, ma potrà consentire – in presenza di progetti finanziati da istituzioni europee o internazionali e vincolati al singolo ricercatore – di non perdere i relativi fondi.

In ogni caso è esplicitamente previsto che le attività degli enti pubblici di ricerca saranno svolte con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Gli enti di ricerca restano comunque sottoposti alle norme di contenimento e razionalizzazione introdotte nell'ordinamento dalle diverse disposizioni succedutesi nel tempo nonché a quelle riguardanti l'armonizzazione dei sistemi contabili e le eventuale norme di limitazione dei controlli preventivi non potranno riguardare controlli che assicurano il rispetto di tale normativa. Il comma 2 di tale articolo riguarda la procedura per l'adozione dei decreti delegati.

Al riguardo, la RT aggiornata fornisce elementi di chiarificazione sugli effetti della portabilità dei progetti di ricerca, nel senso che tale eventualità non inciderà comunque sull'entità dei finanziamenti stanziati, ovvero, sulla perdita degli stessi, anche ove ricevuti da istituzioni europee o internazionali, in quanto consentirà di non perdere i fondi vincolati al singolo ricercatore. Tuttavia, si rileva essa potrebbe avere un effetto positivo o negativo

per le finanze degli enti di ricerca italiani in base al flusso netto con l'estero di mobilità di ricercatori cui sono associati finanziamenti.

Articolo 14

(Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche)

Le modifiche apportate al comma 1 prevedono che le PP.AA., fermi restando il limite delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e la condizione di non onerosità per la finanza pubblica, adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di lavoro che permettano, entro 3 anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti (anziché il 20 per cento previsto dal testo licenziato dal Senato), ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità. Inoltre è stato disposto che l'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della *performance* organizzativa e individuale all'interno delle PP.AA., che adeguano, a tal fine, i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno. È stato poi previsto (comma 4) che gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia, possano definire modalità e criteri per l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi finalizzati alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle PP.AA..

La RT afferma che l'articolo mira a garantire la conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro dei pubblici dipendenti, favorendo il ricorso alle diverse forme di lavoro part-time, nonché il ricorso al telelavoro, attraverso l'utilizzazione delle nuove possibilità offerte dall'innovazione tecnologica, la stipula di convenzioni con asili-nido e scuole dell'infanzia ed organizzazione di, servizi di supporto alla genitorialità. Le amministrazioni provvederanno all'attuazione della disposizione nei limiti delle risorse di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le modifiche introdotte nel corso dell'esame alla Camera prevedono che le amministrazioni pubbliche — fermo restando il predetto limite delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e la condizione di non onerosità per la finanza pubblica - adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali anche per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di lavoro che permettano, entro 3 anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti (anziché il 20 per cento), ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della *performance* organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche queste adeguano, a tal fine, i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno. La disposizione, rispetto a quanto previsto dal testo originario della norma, ridimensiona il perimetro della sperimentazione delle nuove modalità di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, disponendo che la quota minima di personale prevista per lo svolgimento di detta sperimentazione sia del 10 anziché del 20 per cento dei richiedenti l'accesso a tali forme di lavoro. Pertanto le nuove disposizioni non hanno un impatto finanziario negativo.

In merito al comma 5, relativo alla realizzazione di asili nido presso caserme del Ministero della difesa in via di dismissione, viene previsto un finanziamento, per gli anni 2015-2017, del Fondo di cui all'articolo 596 del Codice dell'ordinamento militare. In particolare, dell'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede, per ciascuno degli anni 2015-2017, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo I, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno finanziario 2018, la dotazione del Fondo è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La disposizione è stata inoltre integrata mediante specifica dei soggetti beneficiari dei servizi socio-educativi per la, prima infanzia, senza ampliare la platea e, pertanto, l'intervento è ad invarianza di spesa.

Le modifiche apportate dalla Camera riguardano anche l'introduzione al comma 6 di una specifica disposizione volta a prevedere che la dipendente vittima di violenza di genere possa presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di, appartenenza. Il trasferimento riguarda posti vacanti nei ruoli organici dell'amministrazione di destinazione di equivalente posizione retributiva e quindi a livello complessivo non determina nuovi o maggiori oneri per la stanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la disposizione, rispetto al testo originario, riduce dal 20 al 10 per cento la quota minima di personale che potrà avvalersi entro 3 anni delle nuove modalità di lavoro. Andrebbe comunque assicurato che l'adeguamento dei sistemi di monitoraggio e controllo interno da parte delle PP.AA. possa realizzarsi a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio.

Il nuovo comma 6 stabilisce che la dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione possa presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.

La RT afferma che le modifiche apportate dalla Camera riguardano anche l'introduzione al comma 6 di una specifica disposizione volta a prevedere che la dipendente vittima di violenza di genere possa presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Il trasferimento riguarda posti vacanti nei ruoli organici dell'amministrazione di destinazione di equivalente posizione retributiva e quindi a livello complessivo non determina nuovi o maggiori oneri per la stanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare, nel presupposto che la corrispondenza nella qualifica funzionale implichi anche un'equivalente posizione retributiva e che si provveda al contestuale trasferimento in capo alla amministrazione di destinazione delle necessarie risorse finanziarie.

Il nuovo comma 7 integra l'articolo 42-*bis*, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevedendo che, ai fini dell'assegnazione temporanea di dipendenti pubblici ad altra amministrazione, per ragioni di sostegno alla maternità e/o alla paternità, l'eventuale dissenso delle amministrazioni coinvolte debba essere limitato a casi o esigenze eccezionali.

La RT afferma che il comma 7, modificando una disposizione vigente, prevede, con riferimento all'assegnazione temporanea di lavoratori dipendenti pubblici ad altra amministrazione, per ragioni di sostegno alla maternità e/o alla paternità, una limitazione delle ipotesi di dissenso delle amministrazioni, Essendo l'assegnazione circoscritta nel tempo la stessa non comporta effetti onerosi potendo le amministrazioni farvi fronte attraverso meri strumenti di flessibilità organizzativa.

Al riguardo, si osserva che la disposizione appare teoricamente suscettibile di incidere sugli assetti organizzativi e funzionali delle amministrazioni coinvolte, di fatto rendendo più agevole e quasi automatico il trasferimento ad altra amministrazione per ragioni di sostegno alla maternità e/o alla paternità seppure per un tempo massimo di tre anni. Andrebbe fornito un chiarimento sul punto.

Capo IV DELEGHE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Articolo 17 (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)

L'articolo individua i principi e criteri direttivi cui debbono uniformarsi i decreti attuativi sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa. Il termine per l'adozione dei decreti delegati, previsto inizialmente in 12 mesi, è stato innalzato a 18 mesi nel corso dell'esame alla Camera.

Sempre nel corso dell'esame alla Camera, con l'introduzione del nuovo comma 2, è stato inoltre precisato che sia le deleghe dell'articolo in esame, sia quelle inerenti la dirigenza pubblica (di cui al precedente articolo 11), possano essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi, a condizione però che sia seguita la

specifica procedura di razionalizzazione e semplificazione procedurale prevista dall'articolo 16 del provvedimento in esame e che i decreti delegati siano adottati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso.

In particolare, tra i principi e criteri direttivi si segnalano:

- per quanto riguarda i concorsi pubblici, la previsione di meccanismi valutativi volti a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche e l'accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche, con la revisione delle modalità di espletamento degli stessi e l'introduzione di strumenti atti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame e di forme di preselezione dei componenti le commissioni che ne garantiscano l'imparzialità. Nel corso dell'esame alla Camera, è stato specificato che lo svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove, deve essere condotto in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguate partecipazione ed economicità delle svolgimento della procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di valutazione uniformi, per assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti. Inoltre, è stato precisato che la gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali debba avvenire a livello provinciale;
- l'introduzione di un sistema informativo nazionale volto ad orientare la programmazione delle assunzioni;
- l'attribuzione all'A.R.A.N. di maggiori compiti di supporto tecnico, anche ai fini contrattazione integrativa. Nel corso dell'esame alla Camera, è stato precisato che tale attribuzione debba essere effettuata con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Oltre a ciò, vengono attribuite all'AR.A.N. anche le funzioni di controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali, nonché di funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance;
- la ridefinizione di contenuti e procedure della contrattazione integrativa;
- la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;
- la riorganizzazione delle funzioni di accertamento medico legale in caso di assenze per malattia, con l'attribuzione all'I.N.P.S. delle relative competenze;
- la definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;
- la disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati è stato specificata l'esigenza di prevenire il precariato;
- la promozione del ricambio generazionale mediante la riduzione, su base volontaria, dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, al fine di favorire l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali;
- il progressivo superamento della dotazione organica come limite e parametro di riferimento per le assunzioni, anche al fine di facilitare i processi di mobilità;
- la semplificazione delle norme sulla valutazione dei dipendenti pubblici, sul riconoscimento del merito e sui meccanismi di premialità, sviluppando in particolare sistemi per la misurazione dei risultati raggiunti (dall'organizzazione e dai singoli dipendenti). Oltre a ciò, è stato disposto il potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti (anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti) e la riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato introdotto anche un meccanismo di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche;
- l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreta e certa nei tempi l'azione disciplinare;
- il rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione, con conseguente responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti per l'attività gestionale, mediante esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per la gestione;

- la razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni territoriali (nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati è stato disposto che il flusso informativo debba intercorrere non più tra amministrazioni territoriali e amministrazioni centrali, bensì tra queste ultime e le amministrazioni pubbliche) e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti.

Inoltre, la Camera dei deputati ha aggiunto nuovi criteri di delega nuovi criteri di delega, concernenti:

- la previsione di prove concorsuali specifiche al fine di privilegiare l'accertamento della capacità dei candidati di utilizzare e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni teoriche, con possibilità di svolgere unitariamente la valutazione dei titoli e le prove concorsuali relative a diversi concorsi (lettera *b*));
- soppressione del requisito del voto minimo di laurea (lettera *d*));
- la specifica previsione a livello legislativo dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire (lettera *e*));
- la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca (lettera *f*));
- istituzione di una Consulta nazionale per garantire l'effettiva integrazione delle persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Consulta è nominata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Essa è composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e locali, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria. La nomina dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche è effettuata sentita la Conferenza Unificata Stato regioni e autonomie locali. La Consulta è chiamata elaborare piani, prevedere interventi straordinari per l'adozione delle misure ragionevoli previste dalla legislazione vigente, nonché a monitorare e controllare il rispetto degli obblighi di trasmissione delle relazioni sulle misure adottate (lettera *n*));

Il nuovo comma 3, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, interviene sulla disposizione (art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2912) che attualmente consente l'attribuzione di incarichi pubblici a pensionati esclusivamente a titolo gratuito e per la durata massima di un anno con la stessa amministrazione, al fine di prevedere che le cariche, le collaborazioni e gli incarichi consentiti dal presente articolo siano comunque svolti a titolo gratuito; inoltre gli incarichi di carattere dirigenziale o direttivo sono soggetti (ferma restando la gratuità) al limite di durata di un anno, non prorogabile né rinnovabile.

Il comma 2 prevede che le deleghe di cui all'articolo 11 e al presente articolo possono essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi secondo la procedura di cui all'articolo 16, purché i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1.

Il comma 3 stabilisce che l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.».

La RT aggiornata afferma che l'articolo riguarda la delega al Governo per il riordino della disciplina del pubblico impiego dettando i principi e i criteri direttivi ai quali lo stesso dovrà attenersi. La disposizione, di semplificazione normativa, non produce impatti negativi sulla finanza pubblica. Nel corso dei lavori parlamentari, a tale articolo sono state introdotte alcune disposizioni anche di carattere ordinamentale tra cui:

- le lettere b) ed e) introducono previsioni relative allo svolgimento delle prove di carattere pratico nei concorsi pubblici e alla verifica della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue. Trattandosi di norme di carattere ordinamentale, da attuare nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, la stessa risulta priva di riflessi finanziari;
- la lettera c) prevede, tra l'altro, per le pubbliche amministrazioni aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione del decreto delegato di cui all'articolo in esame, l'introduzione di norma transitorie finalizzate all'assunzione dei vincitori di procedure selettive pubbliche, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge. Trattandosi di norma di carattere ordinamentale, da attuare nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, la stessa risulta priva di riflessi finanziari; nel corso dell'esame alla Camera la disposizione è

stata modificata nella parte riguardante lo svolgimento dei concorsi, prevedendo lo svolgimento degli stessi in forma centralizzata o aggregata;

- la lettera h) attribuisce all'ARAN anche funzioni di supporto nell'attuazione della delega in materia di rilevazione delle competenze dei pubblici dipendenti, di controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali, nonché di supporto tecnico alle amministrazioni nelle funzioni di misurazione e valutazione della *performance*. Tali funzioni saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti;

- la lettera l) diretta a prevedere il trasferimento all'INPS della funzione di verifica delle assenze per malattia del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, già effettuata dal Servizio sanitario nazionale (SSN). In relazione alla circostanza che il predetto SSN è da decenni strutturato per provvedere alla funzione di cui trattasi e diversamente organizzato sul territorio nazionale, viene prevista una sede di confronto fra lo Stato e le regioni per la quantificazione delle risorse finanziarie allo stato impiegate per lo svolgimento della funzione stessa e per la definizione delle modalità di impiego del personale già adibito alla funzione, allo scopo di garantire effettiva neutralità finanziaria della disposizione;

- la lettera n) introdotta in sede di esame del provvedimento alla Camera, prevede che, per garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione nomini, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Consulta nazionale composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali con compiti prevalentemente di impulso, rafforzamento e di controllo sull'applicazione degli obblighi di legge in materia. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in considerazione sia del carattere istituzionale della composizione della Consulta, sia dell'espressa clausola di invarianza prevista dalla norma;

- la lettera p) volta a promuovere il ricambio generazionale prevedendo la facoltà per le pubbliche amministrazioni di procedere, mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, all'assunzione di nuovo personale nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche. La disposizione garantisce la neutralità finanziaria sotto il profilo previdenziale mediante la contribuzione volontaria, da parte del personale interessato, ad integrazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996 n.564, sotto il profilo delle assunzioni la neutralità, finanziaria è parimenti garantita in quanto realizzata nei limiti della minore spesa per retribuzioni accertata e nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali;

- la lettera r), come modificata nel corso dei lavori alla Camera, che introduce specifici criteri di delega in materia di valutazione non rileva sul profilo finanziario;

-le lettere s) e t), riguardanti la responsabilità dei pubblici dipendenti con rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, non producono impatti di carattere oneroso sotto il profilo finanziario;

- la lettera u), come modificata nel corso dei lavori alla Camera, concernente la razionalizzazione dei flussi informativi delle amministrazioni pubbliche, che in fase attuativa consentirà risparmi allo stato non quantificabili;

- la lettera v) che ribadisce la potestà legislativa delle Regioni a statuto speciale in materia di lavoro del proprio personale dipendente nel rispetto della disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come definita anche dal decreto legislativo 165/2001, e dei principi di coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al contenimento del costo del personale. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- la lettera z) volta, tra l'altro, a prevedere la nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti di un responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità ai sensi della legge n. 68 del 1999. La disposizione stabilisce espressamente che tale previsione venga attuata senza nuovi o maggiori oneri, per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si rileva che la soppressione del requisito del voto minimo di laurea per la partecipazione ai concorsi (lettera d)), determinando un ampliamento della platea di

accesso, potrebbe rendere più oneroso per le pubbliche amministrazioni lo svolgimento dei concorsi.

Con riferimento all'istituzione di una Consulta nazionale per il lavoro delle persone disabili (lettera *n*)), su cui è posta una clausola di invarianza, si ricorda che essa deve essere accompagnata da adeguati elementi che ne comprovino l'ipotesi, determinandosi altrimenti il rischio dell'inattuazione delle norme oppure la spinta a reperire risorse sui bilanci successivi.

Articolo 18 (Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche)

L'articolo reca alcuni principi e criteri direttivi specifici per la delega sul riordino delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche al fine di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela della promozione e della concorrenza.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati integrano i principi e criteri direttivi individuati dal testo approvato in prima lettura dal Senato. In particolare è previsto, tra l'altro, espressamente il fine di riduzione (non più soltanto razionalizzazione) delle partecipazioni (lettera *b*)); la definizione di requisiti e di garanzie di onorabilità per i componenti degli organi societari (lett. *d*)); la rilevanza dei risultati economici ai fini del compenso variabile degli amministratori (lett. *e*)).

Alla lettera *m*), relativa alle sole partecipate degli enti locali sono stati aggiunti: l'individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società; la pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico patrimoniali e di indicatori di efficienza; l'introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia; la revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi, anche tramite la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.

La RT aggiornata conferma che la disposizione non produce impatti negativi sulla finanza pubblica e, al contrario, prevede di ottenere risparmi per la finanza pubblica allo stato non quantificabili, data la complessità degli interventi, e che saranno accertati a consuntivo.

Al riguardo, andrebbe assicurato che le attività eventualmente a carico degli enti locali possano essere svolte con le risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 19 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale)

L'articolo reca alcuni principi e criteri direttivi specifici per la delega per il riordino dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati integrano i principi e criteri direttivi individuati dal testo approvato in prima lettura dal Senato.

In particolare è previsto, tra l'altro, che la soppressione dei regimi di esclusiva avvenga oltre che per non conformità ai principi generali in materia di concorrenza, anche qualora non siano indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio.

E' stato specificato, alla lettera *n*), che l'allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti sia finalizzata ad assicurare la trasparenza, l'eliminazione degli sprechi, il continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi.

Sono state aggiunte le lettere *p*) e *q*) che prevedono rispettivamente l'introduzione e il potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità

e sui costi degli stessi (p); la promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali (q).

Si dispone inoltre la definizione di strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio da parte degli enti affidanti (lettera u)) e di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, dei dati economici e industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qualità (lettera v)).

La RT aggiornata conferma che la disposizione non produce impatti negativi sulla finanza pubblica, tenuto anche conto della specifica clausola di invarianza finanziaria prevista e, al contrario, prevede di ottenere risparmi per la finanza pubblica allo stato non quantificabili, data la complessità degli interventi, e che saranno accertati a consuntivo.

Al riguardo, pur essendo apposta una clausola di invarianza, andrebbe assicurato che le attività previste dalla presente disposizione e poste a carico di enti pubblici, che consentono forme di consultazione dei cittadini o la promozione di strumenti per favorire gli investimenti nel settore dei servizi pubblici locali o l'utilizzo di banche dati nazionali, possano essere svolte con le risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In merito all'estensione dell'ambito di soppressione dei regimi di esclusiva, non soltanto per non conformità ai principi generali della concorrenza, ma anche in quanto non siano indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, ne andrebbe valutata la potenziale onerosità qualora il regime di esclusiva trovasse fondamento nella sua maggiore economicità.

Articolo 20 (Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti)

L'articolo è stato introdotto durante l'esame in presso la Camera dei deputati.

Tale articolo concede al Governo un'ampia delega per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti: il termine di delega è stabilito in un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 1).

Le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti previste dal TU delle leggi sulla Corte dei conti (RD 1214 del 1934) riguardano:

- i giudizi di conto e di responsabilità contabile nonché gli altri giudizi in materia contabile (artt. 44-55);
- i giudizi pensionistici (artt. 62-64);
- i giudizi sui reclami degli impiegati (artt. 65 e 66);
- l'appello contro le decisioni dei consigli di prefettura (art. 67);
- l'appello contro le decisioni della sezione del contenzioso contabile (art. 67).

La disciplina processuale dei giudizi davanti alla Corte dei conti è essenzialmente contenuta nel R.D. 1038 del 1933 e nella legge 19 del 1994.

Il comma 2 prevede 14 principi e criteri direttivi, cui si aggiungono, ove compatibili, quelli dettati per la legge annuale di semplificazione dall'art. 20, comma 3, della legge 59/1997.

I principi direttivi cui dovrà attenersi la normativa delegata sono i seguenti:

- a. adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori; l'adeguamento va coordinato ai principi generali stabiliti dalla disciplina del codice processuale civile, assicurando in particolare la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile;
- b. disciplinare i giudizi tenendo conto degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi da tutelare, in base al principio di concentrazione ed effettività della tutela e nel rispetto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo;
- c. ispirare le disposizioni processuali sulle azioni del PM e sulle funzioni e attività del giudice e delle parti a principi di semplificazione e razionalizzazione e riparto delle competenze;
- d. prevedere, per una sola volta e per un massimo di 2 anni, l'interruzione – con atto di costituzione in mora – del termine di prescrizione (di 5 anni) delle azioni esperibili dal PM; il termine di prescrizione è sospeso per la durata del processo;

- e. elevare il limite attuale (di 5.000 euro) per il rito monitorio previsto dall'art. 55 del TU del 1934 per i fatti dannosi di lieve entità patrimoniale; il limite va periodicamente aggiornato sulla base delle rilevazioni Istat;
- f. prevedere, nei giudizi di responsabilità amministrativa, l'introduzione di un rito abbreviato che permetta all'Erario, definendo il giudizio di primo grado, di incamerare rapidamente una somma di denaro a titolo di risarcimento non superiore al 50% del danno economico imputato; l'accesso al rito abbreviato è condizionato dal parere favorevole del PM ed è precluso in caso di dolo nell'arricchimento del danneggiante. La sentenza è immediatamente esecutiva e inappellabile. In secondo grado, la formulazione della richiesta di abbreviato consente una sentenza che preveda un risarcimento almeno pari al 70% di quanto domandato con l'atto di citazione;
- g. prevedere un riordino della fase istruttoria sulla base dei seguenti principi: specificità e concretezza della notizia di danno erariale; pieno accesso agli atti dopo l'emissione dell'invito a dedurre (l'invito del PM, anteriore alla citazione in giudizio, al presunto responsabile a depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti entro il termine non inferiore a 30 giorni dalla notifica della comunicazione dell'invito); obbligatorietà dell'audizione personale del presunto responsabile; specificazione delle modalità di esercizio dei poteri del PM; formalizzazione dell'archiviazione; preclusione di chiamata in causa su ordine del giudice, in assenza di nuovi elementi, di un soggetto destinatario di archiviazione;
- h. unificazione delle norme sull'obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante;
- i. disciplinare le procedure sulle consulenze tecniche, prevedendo l'istituzione di albi regionali;
- j. riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le disposizioni e i principi del codice di rito civile in relazione a specifici aspetti dettagliatamente indicati (cfr nn. 1 e 2);
- k. ridefinizione della disciplina delle impugnazioni, anche mediante rinvio a quella del primo grado, nonché riordino e ridefinizione delle norme relative alle decisioni impugnabili, all'effetto devolutivo dell'appello, alla sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, al regime delle eccezioni e delle prove, ai termini per la revocazione in conformità a quanto previsto dal codice di procedura civile, in ossequio ai principi del giusto processo e della sua durata ragionevole,
- l. riordino e ridefinizione, in ossequio ai principi nomofilattici e di certezza del diritto, delle norme sul deferimento alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale di questioni di massima importanza, conflitti di competenza territoriale e regolamento di competenza su ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo;
- m. riordino e ridefinizione delle disposizioni sull'esecuzione di sentenze di condanna definitive al risarcimento del danno (specifici poteri sono attribuiti al PM);
- n. disciplinare chiaramente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti dalla Corte in sede di controllo ed elementi probatori producibili in giudizio, anche assicurando, nell'ambito di un eventuale giudizio di responsabilità amministrativa, la necessaria considerazione dei pareri resi dalla stessa Corte in sede consultiva Il comma 3 prevede, inoltre, che la normativa delegata debba ulteriormente provvedere: a) come disposizione di chiusura, a rinviare alla disciplina del processo civile individuando la normativa specificamente applicabile al processo davanti alla Corte dei conti; b) all'abrogazione esplicita delle norme divenute incompatibili con il riordino (fatto salvo quanto previsto in materia di abrogazione dall'art. 15 delle preleggi; c) a dettare le disposizioni di coordinamento con le norme non abrogate; d) a prevedere una disciplina transitoria.

Il comma 4 prevede, per la redazione dello schema di decreto delegato, l'istituzione di una Commissione speciale presso il Dipartimento Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 5 prevede sul citato schema il parere delle Camere e delle sezioni riunite della Corte dei conti.

Il comma 6 consente entro 2 anni l'adozione di decreti legislativi correttivi e integrativi, mentre il comma 7 riguarda, infine, l'invarianza finanziaria derivante dall'attuazione dell'articolo in esame.

La RT aggiornata afferma che la norma attribuisce al Governo la delega per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla

Corte dei conti secondo i criteri e i principi direttivi ivi indicati. Trattasi di intervento che investe solo aspetti processuali e procedurali, senza impatto sulla disciplina sostanziale, con assenza di profili onerosi, in linea con la clausola di invarianza prevista nella norma. Per la Commissione prevista dal comma 4, lo stesso comma dispone che i suoi componenti prestano la loro attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.

Al riguardo, con riferimento alla lettera *d*), andrebbe valutato se la nuova disciplina della prescrizione non determini una riduzione delle condanne per danno erariale, pur trattandosi di entrate eventuali non contabilizzate.

Poiché la lettera *o*) attribuisce la titolarità dell'azione esecutiva al pubblico ministero contabile, andrebbero forniti elementi idonei a dimostrare che le procure contabili possano fare fronte a tali nuovi compiti con le sole risorse - disponibili a legislazione vigente.

Articolo 23 (Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 prevede che fermo quanto previsto dagli articoli 8, comma 3, e 14, comma 5, lettera *a*), dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 stabilisce che i decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Il comma 3 afferma che in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

La RT aggiornata afferma che contiene la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, comma 3 e 14, comma 5, lettera *a*), dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi, da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione risulta integrata da due ulteriori commi volti a recepire le condizioni poste dalla Commissione V Bilancio del Senato nella seduta n.311 del 13 novembre 2014.

Al riguardo, posto che il dispositivo è sostanzialmente immutato rispetto al testo approvato nell'esame in prima lettura, ad eccezione della espressa esclusione di talune norme dotate di autonoma copertura finanziaria, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, rilevando che l'efficacia della clausola di solidità della copertura finanziaria *ex post* contenuta al comma 3, appare in sé idonea a rafforzare il contenuto precettivo dell'obbligo di copertura finanziaria degli eventuali nuovi oneri che dovessero scaturire dall'attuazione della delega, va comunque sottolineato che tale modalità rappresenta una modalità anomala del rispetto del principio di "neutralità" finanziaria nell'esercizio della delega, per cui sembrerebbe invece più opportuna l'indicazione di linee guida utili al fine di rispettare il principio di neutralità sancito dalla delega.